Regione Toscana

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 63

mercoledì, 04 novembre 2026 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario **2**

SEZIONE II **6**

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno 7

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 744
Ordine del giornoapprovato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). In merito al rafforzamento dei controlli della Polizia provinciale e regionale per la tutela dell'equilibrio degli ecosistemi forestali e gestione delle specie faunistiche problematiche.
. 7

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 745
Ordine del giorno n. 745 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). In merito alle misure straordinarie di prevenzione degli attacchi da lupo agli allevamenti mediante l'istituzione di un fondo regionale per il finanziamento di sistemi di protezione.
. 9

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 746
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). In merito al riconoscimento dei ristori agli allevatori suinicoli che hanno sostenuto spese per l'adeguamento degli allevamenti alle misure di biosicurezza (dopo il Novembre 2025) e che risultano ancora impossibilitati alla ripresa dell'attività.
. 11

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 747
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). In merito alla semplificazione e accelerazione delle procedure regionali per il riconoscimento dell'idoneità delle misure di biosicurezza negli allevamenti, al fine di consentire la ripresa delle attività produttive.
. 13

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 752
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). In merito all'emergenza peste suina africana (PSA), all'integrazione delle misure di controllo e biosicurezza nel Piano faunistico venatorio regionale (PFVR) e al coordinamento operativo con il mondo agricolo e venatorio.
. 15

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 755
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). Per l'implementazione di iniziative volte alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica.
. 17

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 756
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). In merito alla necessità di iniziative urgenti per il rafforzamento del personale dei servizi veterinari della Regione Toscana in relazione alla diffusione della peste suina africana (PSA).
. 19

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 760
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n.62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). In merito alla tutela della Cinta senese a seguito dell'aumento dei focolai di peste suina africana (PSA).
. 21

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 762
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). In merito all'erogazione di contributi per sostenere con risorse aggiuntive loperato dei cacciatori per l'acquisto di celle frigorifere e quant'altro fabbisogno in regime di biosicurezza nei territori interessati dalla diffusione della peste suina africana (PSA). 23

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 763
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n.62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). Applicazione della sentenza della Corte costituzionale 254/2022 in merito al divieto di caccia sui valichi montani per proteggere le rotte di migrazione. 24

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 764
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n.62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). Connettività ecologica e corridoi faunistici. 26

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2026, n. 767
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale PFVR. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014). Limitazioni della pratica della caccia alla volpe in tana. 28

SEZIONE III **29**

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze 30

ORDINANZA 29 ottobre 2026, n. 121
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - DPCM n. 77/2024 - DGRT 1455/2024 Ord. 11/2025 - Rimodulazione interventi. 30

ORDINANZA 30 ottobre 2026, n. 122
OCDPC n. 1219 del 18 settembre 2026. Approvazione dei criteri direttivi, delle modalità di gestione delle domande e della modulistica per la concessione dei contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive agricole, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018, a valere sulle procedure di cui alle OCDPC n. 1112/2024, n. 1115/2024 e n. 1127/2025. (Eventi meteorologici di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024). 36
ORDINANZA 30 ottobre 2026, n. 123
DD.CC.MM. del 9 aprile 2025 e del 3 aprile 2026 OCDPC n. 1140/2025 Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 e dal 14 marzo 2025 Proroga dei termini per la realizzazione delle spese e per la presentazione della rendicontazione previsti dall'Ordinanza commissariale n. 92 del 4 agosto 2026. 83
ORDINANZA 2 novembre 2026, n. 124
Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 - OCDPC n. 1140/2025 - Ordinanza commissariale n. 60 del 08/06/2026. Approvazione primo elenco domande ammesse. 87
ORDINANZA 2 novembre 2026, n. 125
Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 - OCDPC n. 1140/2025 - Ordinanza commissariale n. 61 del 08/06/2026. Approvazione primo elenco domande ammesse. 94

AVVISI DI RETTIFICA 102
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI 103
LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2026, n. 25
Disposizioni in materia di figure apicali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT". Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 62, parte prima, del 30 ottobre 2026) 103

SEZIONE II

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 744 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale "PFVR". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: **In merito al rafforzamento dei controlli della Polizia provinciale e regionale per la tutela dell'equilibrio degli ecosistemi forestali e gestione delle specie faunistiche problematiche.**

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale "PFVR". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014);

Premesso che:

- la tutela dell'equilibrio degli ecosistemi naturali rappresenta un obiettivo prioritario nella gestione del territorio regionale, in particolare nelle aree boscate e rurali, dove la presenza della fauna selvatica deve essere compatibile con la conservazione degli habitat, delle attività agricole e delle attività economiche;
- negli ultimi anni si è registrato un progressivo aumento della presenza di alcune specie faunistiche, in particolare degli ungulati e di altre specie considerate problematiche, con conseguenze rilevanti sugli equilibri ambientali, sulla rinnovazione naturale dei boschi, sulle colture agricole e sulla sicurezza del territorio;
- una gestione efficace della fauna selvatica richiede un costante monitoraggio della consistenza delle popolazioni animali e un'attività di controllo capillare e coordinata sul territorio.

Considerato che:

- la Polizia provinciale e gli altri corpi di vigilanza competenti rappresentano un presidio fondamentale per garantire il rispetto delle norme in materia faunistica, ambientale e venatoria;
- l'attività di controllo e vigilanza sul territorio necessita di adeguate risorse, di personale formato e di strumenti operativi idonei per poter rispondere alle criticità sempre più frequenti;
- il contenimento delle specie faunistiche che determinano squilibri ecologici o rilevanti problematiche per le attività agricole e la sicurezza pubblica deve essere affidato a soggetti dotati delle necessarie competenze tecniche e operative, nel rispetto delle normative vigenti.

Rilevato che:

- in numerose aree della Toscana la presenza di specie faunistiche in eccesso rispetto alla capacità di carico degli ecosistemi sta creando condizioni di squilibrio ambientale, con effetti negativi sulla biodiversità, sulla gestione forestale e sulle attività economiche del territorio;
- una corretta gestione del patrimonio faunistico richiede interventi programmati, continui e coordinati, evitando situazioni emergenziali determinate dall'assenza di adeguate attività di prevenzione e controllo.

Impegna
la Giunta regionale

ad aumentare e potenziare le attività di controllo svolte dalla Polizia provinciale e regionale sul territorio toscano, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio degli ecosistemi forestali e rurali;

a rafforzare il coordinamento tra gli enti competenti nella gestione della fauna selvatica, assicurando una maggiore presenza operativa nelle aree maggiormente interessate dalle criticità;

ad individuare strumenti e risorse finalizzati al potenziamento degli organici, della formazione e delle dotazioni tecniche della Polizia provinciale e degli altri soggetti incaricati delle attività di vigilanza;

ad affidare prioritariamente agli enti pubblici preposti alla vigilanza e alla gestione faunistica gli interventi di contenimento delle specie ritenute problematiche, garantendo professionalità, uniformità operativa e rispetto delle normative vigenti;

a promuovere una gestione attiva della fauna selvatica finalizzata al mantenimento dell'equilibrio tra presenza animale, tutela ambientale, attività agricole, forestali e sicurezza dei cittadini;

a riferire periodicamente alla competente commissione consiliare sull'andamento delle attività di controllo e sugli interventi effettuati per il contenimento delle specie problematiche.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 745 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: In merito alle misure straordinarie di prevenzione degli attacchi da lupo agli allevamenti mediante l'istituzione di un fondo regionale per il finanziamento di sistemi di protezione.

Il Consiglio regionale

Vista alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014);

Premesso che:

- negli ultimi anni, e con particolare intensità nell'ultimo periodo, si è registrato un significativo incremento degli episodi di predazione da parte del lupo ai danni degli allevamenti zootecnici presenti sul territorio regionale;
- tali episodi interessano gran parte della Toscana e risultano particolarmente frequenti nell'area della Lunigiana, dove numerosi allevatori hanno subito gravi perdite di capi allevati e rilevanti danni economici;
- la crescente presenza del lupo, unita alla maggiore frequenza degli attacchi, sta determinando una situazione di forte criticità per molte aziende agricole e zootecniche, con ripercussioni sulla continuità delle attività produttive, sul presidio del territorio e sulla tutela delle aree interne e montane.

Considerato che:

- la prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per ridurre il numero degli attacchi e limitare i danni agli allevamenti;
- numerose aziende agricole, soprattutto di piccole e medie dimensioni, non dispongono delle risorse economiche necessarie per realizzare adeguati sistemi di difesa passiva, quali recinzioni elettrificate e recinzioni metalliche fisse;
- sostenere gli allevatori nell'adozione di tali misure consentirebbe di ridurre sensibilmente gli episodi di predazione, contenendo al contempo i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per gli indennizzi dei danni.

Impegna
la Giunta regionale

a valutare l'istituzione di uno specifico fondo regionale destinato al finanziamento delle misure di prevenzione degli attacchi da lupo agli allevamenti;

a prevedere, nell'ambito di tale fondo, contributi destinati agli allevatori che ne facciano richiesta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di protezione, quali recinzioni elettrificate, recinzioni metalliche fisse, nonché di altri dispositivi di prevenzione ritenuti efficaci, per la difesa degli allevamenti;

a individuare procedure amministrative semplificate che consentano un rapido accesso ai contributi da parte delle aziende agricole e zootecniche interessate;

a valutare lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, anche attraverso la programmazione regionale e l'utilizzo di fondi nazionali ed europei compatibili, al fine di garantire un'efficace attuazione delle misure di prevenzione;

a monitorare l'efficacia degli interventi finanziati e a riferire periodicamente alla competente Commissione consiliare sull'andamento degli attacchi e sull'utilizzo delle risorse stanziate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 746 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: In merito al riconoscimento dei ristori agli allevatori suinicoli che hanno sostenuto spese per l'adeguamento degli allevamenti alle misure di biosicurezza (dopo il Novembre 2025) e che risultano ancora impossibilitati alla ripresa dell'attività.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014);

Premesso che:
- l'emergenza legata alla diffusione della peste suina africana (PSA) ha imposto agli allevatori suinicoli l'adozione di specifiche misure di biosicurezza finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione della malattia negli allevamenti;
- numerosi allevatori toscani hanno provveduto, con senso di responsabilità e nell'interesse della tutela sanitaria del patrimonio zootecnico regionale, ad adeguare le proprie strutture mediante interventi strutturali e organizzativi, sostenendo ingenti costi economici;
- tali interventi hanno riguardato, tra gli altri, opere di adeguamento degli spazi, sistemi di protezione dall'ingresso della fauna selvatica, miglioramenti delle strutture aziendali e ulteriori misure necessarie al rispetto degli standard di biosicurezza previsti.

Considerato che:
- numerosi allevatori, pur avendo completato gli interventi richiesti e pur avendo adeguato i propri allevamenti alle normative vigenti, risultano tuttora impossibilitati a riprendere pienamente l'attività di allevamento suinicolo a causa delle limitazioni ancora in essere;
- il protrarsi di tale situazione determina gravi conseguenze economiche per le aziende interessate, che hanno sostenuto investimenti significativi senza poter beneficiare dei normali ricavi derivanti dall'attività produttiva;
- risulta pertanto necessario un intervento urgente volto a garantire un adeguato sostegno economico agli allevatori che si trovano in una situazione di difficoltà nonostante abbiano adempiuto agli obblighi previsti.

Rilevato inoltre che:
- particolare attenzione deve essere rivolta alla questione relativa ai ristori per gli interventi di adeguamento alla biosicurezza;
- alcuni allevatori hanno realizzato gli interventi necessari già a partire dal 2024 e comunque in una fase antecedente al novembre 2025, sostenendo integralmente i costi per adeguare i propri allevamenti alle prescrizioni sanitarie;
- ad oggi, in base agli strumenti di ristoro attivati, risultano maggiormente tutelati coloro che hanno avviato gli interventi successivamente al novembre 2025, mentre gli allevatori che hanno anticipato gli adeguamenti, agendo tempestivamente e responsabilmente, rischiano di rimanere esclusi dai contributi a copertura delle spese sostenute;
- tale situazione determina una disparità di trattamento nei confronti di chi ha anticipato gli interventi necessari alla tutela sanitaria degli allevamenti e alla prevenzione della diffusione della PSA.

Ritenuto che:
- sia necessario garantire un principio di equità nei confronti di tutti gli allevatori che hanno sostenuto spese per adeguarsi alle misure di biosicurezza, indipendentemente dalla data di realizzazione degli interventi, purché gli stessi siano conformi alle prescrizioni previste;
- il sostegno economico agli allevatori rappresenti, non solo una misura di tutela del comparto produttivo, ma anche un investimento nella prevenzione sanitaria e nella salvaguardia dell'intero sistema zootecnico regionale.

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi con urgenza affinché siano individuate risorse e strumenti adeguati a riconoscere ristori anche agli allevatori che, pur avendo effettuato gli interventi di adeguamento alla biosicurezza prima del novembre 2025, risultano esclusi dagli attuali meccanismi contributivi;

a prevedere un'apposita misura di sostegno economico destinata a compensare, almeno in parte, le spese sostenute dagli allevatori che hanno provveduto autonomamente all'adeguamento delle proprie strutture in data antecedente ai termini oggi previsti;

a garantire che nessun allevatore che abbia adempiuto agli obblighi di biosicurezza e abbia investito nella tutela sanitaria del proprio allevamento venga penalizzato esclusivamente per aver anticipato gli interventi necessari;

a valutare l'istituzione di un fondo regionale straordinario dedicato al sostegno delle aziende suinicole colpite dalle limitazioni conseguenti all'emergenza PSA, destinato sia al ristoro degli investimenti sostenuti, sia al sostegno delle aziende impossibilitate alla ripresa dell'attività;

a promuovere ogni iniziativa necessaria presso il Governo nazionale affinché siano estesi e rafforzati gli strumenti di ristoro a favore degli allevatori che hanno sostenuto costi di adeguamento alla biosicurezza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 747 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale "PFVR". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: In merito alla semplificazione e accelerazione delle procedure regionali per il riconoscimento dell'idoneità delle misure di biosicurezza negli allevamenti, al fine di consentire la ripresa delle attività produttive.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale "PFVR". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014).

Premesso che:

- la diffusione della peste suina africana (PSA) e il rischio di trasmissione di patologie dalla fauna selvatica agli allevamenti hanno reso necessario l'innalzamento degli standard di biosicurezza delle aziende zootecniche;
- numerosi allevatori toscani hanno sostenuto ingenti investimenti economici per adeguare le proprie strutture alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale, realizzando opere e adottando misure finalizzate a prevenire il contatto tra fauna selvatica e bestiame allevato;
- tali interventi rappresentano un contributo concreto alla tutela del patrimonio zootecnico regionale, alla sicurezza sanitaria delle produzioni e alla salvaguardia dell'intera filiera agroalimentare.

Considerato che:

- nonostante gli investimenti sostenuti e l'esito favorevole delle verifiche effettuate dalle aziende USL competenti in merito all'idoneità delle misure di biosicurezza adottate, numerosi allevatori sono ancora in attesa del completamento dell'iter autorizzativo regionale necessario per poter riprendere a pieno regime la propria attività;
- i tempi necessari per il rilascio del parere regionale risultano in molti casi particolarmente lunghi, con conseguenti difficoltà economiche e produttive per le aziende interessate;
- in altre realtà regionali, tra cui la confinante Emilia-Romagna, le procedure risultano maggiormente snelle e consentono agli allevatori di riprendere più rapidamente la propria attività, una volta accertato il rispetto dei requisiti di biosicurezza.

Ritenuto che:

- sia necessario garantire elevati livelli di tutela sanitaria senza imporre agli allevatori ritardi amministrativi che rischiano di vanificare gli investimenti effettuati e compromettere la sostenibilità economica delle imprese;
- la semplificazione e la riduzione dei tempi procedimentali costituiscano un obiettivo prioritario per sostenere il comparto zootecnico regionale e valorizzare il lavoro delle aziende che hanno provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni normative.

Impegna
la Giunta regionale

ad adottare ogni iniziativa utile per semplificare e accelerare le procedure di competenza regionale relative al riconoscimento dell'idoneità delle misure di biosicurezza adottate dagli allevamenti;

a ridurre i tempi necessari per il rilascio del parere regionale successivo alle verifiche favorevoli effettuate dalle aziende USL competenti, prevedendo procedure amministrative più snelle e tempi certi di conclusione dei procedimenti;

a valutare l'introduzione di meccanismi di semplificazione amministrativa che consentano, una volta accertata dall'azienda USL la conformità delle misure di biosicurezza, di concludere in tempi rapidi il procedimento regionale, evitando inutili duplicazioni istruttorie;

a favorire, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle esigenze di tutela sanitaria, la tempestiva ripresa delle attività produttive da parte degli allevatori che abbiano completato gli interventi prescritti e siano in possesso di tutti i requisiti previsti;

a promuovere un confronto con le organizzazioni professionali agricole e con le autorità sanitarie competenti al fine di individuare ulteriori misure di semplificazione amministrativa, anche prendendo a riferimento le migliori pratiche adottate da altre regioni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 752 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale "PFVR". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: In merito all'emergenza peste suina africana (PSA), all'integrazione delle misure di controllo e biosicurezza nel Piano faunistico venatorio regionale (PFVR) e al coordinamento operativo con il mondo agricolo e venatorio.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- con il Piano faunistico venatorio regionale (PFVR) si delineano, nel rispetto della normativa europea e nazionale di settore, gli obiettivi, le strategie, le priorità e gli strumenti di intervento alla base della gestione faunistica per il periodo di programmazione;
- la programmazione faunistico-venatoria deve necessariamente confrontarsi con l'attuale contesto socioeconomico, ambientale e sanitario, caratterizzato da profonde trasformazioni territoriali e dalla diffusione di criticità sanitarie di estrema gravità per il patrimonio zootecnico e faunistico, prima fra tutte la peste suina africana (PSA);
- l'epidemiologia della PSA impone una strategia rigorosa, coordinata e tempestiva, fondata sul monitoraggio costante delle popolazioni di ungulati — in particolare dei cinghiali —, sulla riduzione drastica delle densità ecologiche laddove sussistano rischi sanitari, e sull'implementazione sistematica delle misure di biosicurezza applicate agli allevamenti e alle attività faunistico-venatorie.

Considerato che:

- la presenza della PSA rappresenta una seria minaccia non solo per la filiera suinicola regionale e nazionale, ma anche per la stabilità degli ecosistemi agro-silvo-pastorali e per la stessa economia del mondo rurale toscano;
- come evidenziato nell'architettura di pianificazione del PFVR, la gestione della fauna selvatica non può prescindere da un processo corale che veda il coinvolgimento attivo, sinergico e responsabile di tutti gli attori in campo: Regione, ambiti territoriali di caccia (ATC), organizzazioni agricole, mondo venatorio e autorità sanitarie;
- la contrazione del numero dei cacciatori attivi e l'innalzamento della loro età media rischiano di indebolire la capacità operativa di contrasto e contenimento delle specie opportuniste e serbatoio del virus, rendendo indispensabile un supporto strutturale e una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità istituzionali.

Valutato, inoltre, che:

- risulta fondamentale potenziare l'utilizzo dei sistemi informativi regionali (quali il portale ARTEA per le richieste telematiche e la gestione degli interventi di controllo ex art. 37 L.R. 3/1994) al fine di garantire la tempestività degli interventi entro le 36 ore e una cooperazione efficiente tra agricoltori, Regione, polizie provinciali e ATC;
- è necessario implementare e valorizzare la filiera delle carni di fauna selvatica attraverso una rete capillare di centri di raccolta e punti di sosta, associati a rigorosi controlli sanitari effettuati in stretta collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscama, così da assicurare la tracciabilità e la sicurezza alimentare.

Tutto ciò visto e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad accompagnare il Piano faunistico venatorio regionale (PFVR) con misure finalizzate ad individuare un asse strategico e prioritario interamente dedicato al contrasto, alla sorveglianza e alla prevenzione della PSA, integrando le linee di indirizzo venatorio con le disposizioni sanitarie nazionali e comunitarie;

a potenziare i piani di monitoraggio sanitario attivo e passivo della fauna selvatica, in costante raccordo con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana e le autorità competenti, per individuare tempestivamente eventuali focolai e arginare la diffusione del virus sul territorio toscano;

a incrementare le azioni di depopolamento e controllo selettivo dei cinghiali, in particolare nelle aree a maggiore vocazionalità e nelle zone di interfaccia con gli allevamenti suini, avvalendosi del coordinamento degli ATC e valorizzando il ruolo attivo dei cacciatori formati e degli operatori abilitati;

a semplificare e velocizzare le procedure di autorizzazione per gli interventi di controllo faunistico e prevenzione a supporto delle aziende agricole tramite l'implementazione a regime dei portali informatici regionali e la riduzione dei tempi di intervento;

a promuovere, d'intesa con gli enti locali, le associazioni di categoria agricola e venatoria, specifiche campagne di informazione e formazione sulla biosicurezza, sullo smaltimento corretto dei residui e sulla gestione igienico-sanitaria delle carcasse, al fine di tutelare la salute pubblica, la sicurezza alimentare e il reddito delle imprese agricole toscane.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 755 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: Per l’implementazione di iniziative volte alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica.

Il Consiglio regionale

Viste:
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Considerata la deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014);

Premesso che:
- il fenomeno degli incidenti stradali provocati dall’attraversamento della fauna selvatica rappresenta una criticità crescente per la sicurezza stradale, con rilevanti conseguenze per l’incolumità pubblica e significativi danni economici;
- il territorio regionale toscano, per la sua conformazione, presenta aree caratterizzate da una forte presenza di fauna selvatica e da una frequente interferenza tra habitat naturali e rete viaria;
- la Toscana è al secondo posto in Italia per numero di incidenti stradali causati da fauna selvatica, con oltre un centinaio di sinistri registrati dal 2019 ad oggi;
- i cinghiali rappresentano il pericolo maggiore, seguiti da daini e caprioli, con picchi di incidentalità nelle province di Firenze, Lucca, Livorno e Grosseto.

Preso atto che:
- il Piano faunistico venatorio regionale (PFVR) dedica un apposito capitolo agli incidenti stradali, concentrandosi sulla prevenzione dell’incidentalità dovuta ad animali selvatici e sul recupero della fauna selvatica in difficoltà;
- nel Piano si prevede un aggiornamento costante della banca dati georeferenziata degli incidenti stradali causati da fauna selvatica sul territorio regionale, con individuazione delle strade a maggior rischio;
- l’elaborazione di mappe di rischio permetterà di individuare corridoi ecologici utilizzabili da animali selvatici, affinché possano essere realizzate opere utili all’attraversamento di particolari tratti di strada senza creare pericolo alla circolazione.

Tenuto conto che:
- la sicurezza della circolazione stradale costituisce un interesse pubblico primario e richiede un approccio integrato e condiviso tra Regione, enti locali, enti gestori delle strade e Polizia locale;
- la prevenzione degli incidenti deve essere perseguita attraverso una pluralità di strumenti, non solo tramite l’elaborazione di dati, ma anche attraverso l’installazione di adeguata segnaletica, sistemi di dissuasione, recinzione dei tratti maggiormente esposti, manutenzione della vegetazione ai margini della carreggiata per aumentare la visibilità e sviluppo di sottopassi o sovrappassi sicuri per l’attraversamento di animali selvatici;
- la prevenzione passa anche attraverso adeguate campagne di sensibilizzazione e informazione degli utenti della strada sui comportamenti più idonei, atti a diminuire il rischio.

Rilevato che il fenomeno degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica costituisce una criticità non più procrastinabile che richiede interventi tempestivi, coerenti ed efficaci;

Ritenuto che l'approvazione del PFVRR rappresenti un'occasione per rafforzare le politiche di prevenzione degli incidenti causati dalla fauna selvatica;

Tutto ciò visto e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a considerare come questione di primaria importanza per la sicurezza collettiva la mitigazione dei rischi legati all'incidentalità dovuta ad animali selvatici;

ad individuare, attraverso un apposito atto concreto e tempestivo, una strategia di interventi volti alla prevenzione degli incidenti stradali causati da animali selvatici;

a sviluppare uno specifico sistema di informazione e sensibilizzazione degli utenti della strada in merito al rischio legato agli incidenti causati dalla fauna selvatica e ai comportamenti idonei a prevenirli;

ad intraprendere un sistema di collaborazione con enti locali, enti gestori delle infrastrutture viarie e Polizia locale affinché possa individuarsi una strategia risolutiva;

a fornire un report semestrale dettagliato alla commissione consiliare competente in merito al numero degli incidenti stradali causati da animali selvatici, alla loro ubicazione sul territorio regionale e in merito all'attuazione concreta del piano di prevenzione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 756 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: In merito alla necessità di iniziative urgenti per il rafforzamento del personale dei servizi veterinari della Regione Toscana in relazione alla diffusione della peste suina africana (PSA).

Il Consiglio regionale

Viste:
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Considerata la deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014);

Premesso che:
- la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sembra al momento inarrestabile e nelle ultime settimane si è assistito ad un significativo avanzamento del fronte della malattia (oltre 20 chilometri in linea d’aria), con l'accertamento di nuove positività passate dai cinghiali dei boschi della Garfagnana a quelli della montagna pistoiese;
- la diffusione della PSA sul territorio toscano sta determinando un significativo incremento delle attività di sorveglianza epidemiologica, controllo sanitario, gestione delle carcasse, verifiche di biosicurezza e monitoraggio degli allevamenti, richiedendo un impegno straordinario dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

Considerato che:
- da tempo le organizzazioni professionali e sindacali del settore veterinario segnalano una carenza cronica di personale, con ripercussioni sulla capacità di assicurare tempestivamente le attività ordinarie e straordinarie richieste dall’emergenza PSA;
- verosimilmente, la dotazione di personale attuale non permetterà il corretto svolgimento di quanto richiesto, se non con l’ausilio di un importante sforzo supplementare da parte di tutti gli operatori delle unità funzionali, che ancora una volta saranno chiamati, con il loro extra-lavoro, a sopperire a tali carenze;
- il rafforzamento degli organici costituisce un presupposto indispensabile per garantire il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di sanità animale e per assicurare un’efficace azione di contenimento della malattia.

Ritenuto che sia necessario garantire ai servizi veterinari adeguate risorse umane, professionali e organizzative per fronteggiare l’emergenza in atto e che occorra programmare interventi strutturali che consentano di superare l’attuale carenza di personale e assicurare la continuità delle funzioni di sanità pubblica veterinaria;

Tutto ciò visto e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad effettuare una ricognizione aggiornata del fabbisogno di personale veterinario presso tutte le aziende unità sanitarie locali della Toscana, con particolare riferimento ai servizi impegnati nelle attività di contrasto alla PSA;

ad adottare, d'intesa con le aziende sanitarie, ogni iniziativa utile al rafforzamento degli organici dei servizi veterinari, attraverso l'accelerazione delle procedure di reclutamento, lo scorrimento delle graduatorie vigenti e l'indizione di nuovi concorsi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 760 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n.62 (Piano faunistico venatorio regionale "PFVR". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: In merito alla tutela della Cinta senese a seguito dell'aumento dei focolai di peste suina africana (PSA).

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e successive modifiche.
- il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana (PSA) come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 28 agosto 2024 n. 3 (Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana);
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 12 settembre 2025 n. 3 (Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana);
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2026, n. 160 (Nomina del Commissario straordinario regionale per la gestione dell'emergenza Peste Suina Africana "PSA", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 53/2001).

Premesso che nell'ultimo mese, la situazione epidemiologica in Toscana per PSA ha registrato un significativo aggravamento, in quanto la malattia ha coinvolto per la prima volta allevamenti di suini domestici, uno nel territorio del Comune di Comano (MS), nel territorio di competenza della Azienda USL Toscana Nord Ovest, e uno nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio (PT), nel territorio di competenza della Azienda USL Toscana Centro, circostanza che ha reso necessario l'abbattimento dei capi presenti negli allevamenti interessati con rilevanti ripercussioni economiche per le aziende coinvolte;

Considerato che:

- il maialino di Cinta senese è una razza di maiale autoctona della Toscana, riconoscibile per il mantello nero e una caratteristica fascia bianca che circonda il petto e le spalle; la Cinta senese costituisce un patrimonio storico, genetico, culturale ed economico di rilievo regionale e nazionale, e la sua filiera è alla base di una produzione tutelata a livello europeo con la denominazione di origine protetta e rappresenta uno dei simboli più autentici del Made in Italy agroalimentare, alla base di un apparato che coinvolge 79 allevatori, 6 macelli e 18 imprese di trasformazione, per un valore economico indicativo di 5,5 milioni di euro;
- nei giorni scorsi si è verificato l'abbattimento di 300 capi di maialino di Cinta senese, i quali costituiscono circa il 10 per cento di un patrimonio che è di circa 3mila capi in tutto;
- il maialino di cinta senese è allevato prevalentemente allo stato brado o semibrado, caratteristica fondamentale per la qualità delle sue carni, che rende però i capi particolarmente esposti al contagio il cui veicolo principale è rappresentato dai cinghiali selvatici.

Preso atto che:

- Niccolo Savigni, presidente del Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP, ha dichiarato che a causa della PSA in questo momento la razza si trova a rischio di estinzione, specialmente se si dovesse scendere sotto la soglia critica di circa tremila capi dato che il rischio che si paventa è che qualcuno sia tentato di bloccare la riproduzione e vendere i capi;
- il Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP ha trasmesso alla Regione Toscana specifiche proposte finalizzate alla conservazione di questa pregiata razza;
- gli allevatori hanno rafforzato la biosicurezza interna, anche grazie ai contributi ricevuti, ma fuori dai confini aziendali il rischio resta elevato ed al di fuori del loro controllo.

Ritenuto che sia necessario prendere atto delle proposte elaborate dal Consorzio affinché venga tutelata una razza autoctona e una produzione di assoluto pregio per tutta la Regione Toscana, nonché il tessuto economico connesso al suo allevamento;

Tutto ciò visto e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a prendere atto e a valutare le proposte elaborate dal Consorzio di tutela della Cinta Senese DOP, interloquendo con la struttura commissariale e con le altre istituzioni competenti ed adoperandosi, per quanto di propria competenza, affinché venga creata un'area di biosicurezza volta alla tutela e alla conservazione del patrimonio genetico di questa specie;

ad attivare ogni misura necessaria volta alla conservazione del patrimonio genetico della specie e alla tutela delle imprese e degli allevamenti dipendenti dall'allevamento di questa razza suina, tutelando la produzione e i livelli occupazionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 762 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale "PFVR". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: In merito all'erogazione di contributi per sostenere con risorse aggiuntive l'operato dei cacciatori per l'acquisto di celle frigorifere e quant'altro fabbisogno in regime di biosicurezza nei territori interessati dalla diffusione della peste suina africana (PSA).

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale "PFVR". Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014);

Premesso che:

- la peste suina africana (PSA) è una malattia virale che in Europa colpisce cinghiali e suini domestici e che comporta rilevanti perdite economiche per il comparto suinicolo, determinando mortalità animale e l'applicazione di misure restrittive nell'allevamento previste dalla normativa vigente;
- la diffusione della PSA spinge molti cacciatori a rinunciare volontariamente all'esercizio della pratica venatoria o a subire un forte disincentivo a causa dei rigidi vincoli burocratici, logistici ed economici che stravolgono la natura stessa della caccia;
- tradizionalmente, la caccia al cinghiale si conclude con la spartizione della carne tra i membri della squadra per il consumo familiare. Nelle zone colpite da PSA, l'autoconsumo della carne è vietato. I cacciatori si trovano così a dover cacciare senza poter disporre del capo abbattuto, che deve essere smaltito o sottoposto a lunghi test sanitari e rigidi vincoli di commercializzazione;
- le squadre di caccia si trovano a dover sostenere spese ingenti senza ricevere indennizzi proporzionati;
- la gestione dell'epidemia trasforma, di fatto, l'attività ludico-sportiva tradizionale in un pesante compito di servizio sanitario obbligatorio, generando abbandoni per diverse ragioni principali, tra cui l'acquisto di celle frigorifere dedicate per lo stoccaggio temporaneo in sicurezza delle carcasse in attesa dei test epidemiologici, l'acquisto di kit di disinfezione specifici, le spese per il trasporto e lo smaltimento certificato dei resti biologici, pur svolgendo per la collettività un ruolo di sentinelle del territorio per la sorveglianza sanitaria;

Considerato che:

- alcune regioni italiane, come il Friuli-Venezia Giulia, hanno attivato regolamenti dedicati per il cofinanziamento di queste attrezzature a favore di distretti e riserve;
- nelle zone della Toscana interessate dalla diffusione della PSA vi è l'obbligo di stoccaggio temporaneo in cella frigo completamente a carico delle squadre di cacciatori;
- risulta opportuno prevedere strumenti finanziari dedicati che consentano di garantire adeguate risorse per il rimborso per le spese sostenute.

Impegna
la Giunta regionale

a prevedere rimborsi o contributi ai cacciatori per l'acquisto e l'installazione di celle frigorifere, necessarie alla conservazione delle carcasse di cinghiale in regime di biosicurezza per la PSA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 763 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n.62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: Applicazione della sentenza della Corte costituzionale 254/2022 in merito al divieto di caccia sui valichi montani per proteggere le rotte di migrazione.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 30 luglio 2026, n.62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014);

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la normativa europea in materia di protezione della fauna selvatica e conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e alla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat);

Vista la lettera del 17 aprile 2026 della Commissione europea in risposta ad una domanda in materia di protezione della fauna selvatica e conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e alla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), che ribadisce la necessaria congruenza delle leggi regionali con le direttive europee;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), di recepimento della normativa statale in materia di gestione e tutela della fauna selvatica e di esercizio dell’attività venatoria;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 254/2022, che ha stabilito il divieto di caccia assoluto e inderogabile, da applicare a tutti i valichi montani su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla loro classificazione, al fine di proteggere gli uccelli in transito da concentrazioni di caccia che ne metterebbero a rischio la salvaguardia;

Premesso che:

- il Piano faunistico venatorio regionale (PFVR) definisce gli indirizzi strategici per la gestione del territorio agro-silvo-pastorale e per il mantenimento dell'equilibrio faunistico, con l’obiettivo di garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale in un'ottica di sostenibilità;
- risulta prioritario che gli strumenti di programmazione regionale rispondano a criteri di efficienza amministrativa e rispondenza alle effettive dinamiche del territorio, garantendo che le risorse e le attività previste siano coerenti con gli obiettivi di conservazione prefissati nel rispetto delle normative nazionali ed europee;
- si ravvisa la necessità di un costante aggiornamento del quadro normativo regionale per assicurare che la gestione operativa e l’amministrazione delle funzioni delegate siano conformi alle mutate esigenze del territorio e al quadro normativo nazionale ed europeo vigente.

Considerato che il Ministro dell’Agricoltura ha cercato di bypassare il divieto imposto dalla Corte costituzionale inserendo nel cosiddetto “DDL Montagna” l’obbligo di far valutare i valichi da una commissione – l'obiettivo era allungare i tempi e restringere il divieto ai soli valichi citati dal 2014, che sono in numero esiguo – e che la Regione Toscana si è poi conformata a questa 'finestra' per consentire la caccia nei valichi montani: una strategia che ha permesso, di fatto, di disattendere la sentenza della Consulta;

:

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad attivare tutte le azioni necessarie per garantire il raggiungimento del “divieto assoluto” di caccia alla selvaggina migratoria sui valichi montani, così come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 254/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 764 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n.62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: Connettività ecologica e corridoi faunistici.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 30 luglio 2026, n.62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la normativa europea in materia di protezione della fauna selvatica e conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e alla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), di recepimento della normativa statale in materia di gestione e tutela della fauna selvatica e di esercizio dell’attività venatoria;

Permesso che,

- il Piano faunistico venatorio regionale (PFVR) definisce gli indirizzi strategici per la gestione del territorio agro-silvo-pastorale e per il mantenimento dell'equilibrio faunistico, con l’obiettivo di garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale in un'ottica di sostenibilità;
- risulta prioritario che gli strumenti di programmazione regionale rispondano a criteri di efficienza amministrativa e rispondenza alle effettive dinamiche del territorio, garantendo che le risorse e le attività previste siano coerenti con gli obiettivi di conservazione prefissati;
- si ravvisa la necessità di un costante aggiornamento del quadro normativo regionale per assicurare che la gestione operativa e l’amministrazione delle funzioni delegate siano conformi alle mutate esigenze del territorio e al quadro normativo nazionale ed europeo vigente;
- la pianificazione faunistica deve necessariamente coordinarsi con la tutela costituzionale dell'ambiente, dell'ecosistema e degli animali (Art. 9 Cost.), nonché con le normative europee vigenti in materia di biodiversità.

Considerato che,

- l’iter di approvazione del PFVR è stato caratterizzato da un ampio processo partecipativo, culminato nella presentazione di numerose osservazioni che hanno fornito ulteriori elementi conoscitivi necessari per una valutazione completa;
- è necessario che la governance delle attività delegate e la gestione dei servizi ad esse connessi siano improntate a massimi standard di efficienza, trasparenza e uniformità su tutto il territorio regionale, secondo criteri di economicità, efficacia e sussidiarietà;
- in fase di attuazione del Piano si rende necessario implementare la connettività ecologica, anche attraverso lo sviluppo e la pubblicizzazione della rete ecologica regionale (RER) al fine di tutelare i corridoi faunistici;
- l'ordinamento giuridico è radicalmente mutato a seguito della legge 6 giugno 2025, n. 82 (Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali), che qualifica gli animali come «esseri senzienti, titolari di diritti propri», imponendo un adeguamento immediato di tutti gli strumenti di governance regionale della biodiversità.

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a pubblicare nella pagina internet del sito della Giunta regionale dedicata al Piano faunistico venatorio regionale anche un elaborato cartografico della rete ecologica regionale (RER).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 767 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2026, collegato alla deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

OGGETTO: Limitazioni della pratica della caccia alla volpe in tana.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la normativa europea in materia di protezione della fauna selvatica e conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e alla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), di recepimento della normativa statale in materia di gestione e tutela della fauna selvatica e di esercizio dell’attività venatoria;

Premesso che

- la deliberazione 30 luglio 2026, n. 62 (Piano faunistico venatorio regionale “PFVR”. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014) prevede “il controllo alla tana nel periodo riproduttivo fino al 31 marzo” negli istituti pubblici e “catture e abbattimenti per l'arco dell'intero anno” con cani specializzati;
- la caccia alla volpe in tana nel periodo riproduttivo (gennaio-marzo) costituisce una pratica anacronistica, cruenta e non selettiva, che colpisce la specie nei momenti di massima vulnerabilità (femmine gravide o cuccioli), ponendosi in contrasto con gli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale in materia di crudeltà e sofferenze non necessitate inflitte agli animali (principi estesi alla fauna selvatica dalla giurisprudenza corrente).

Considerato come l'ordinamento giuridico sia radicalmente mutato a seguito della legge 6 giugno 2025, n. 82 (Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali), che qualifica gli animali come «esseri senzienti, titolari di diritti propri», imponendo un adeguamento immediato di tutti gli strumenti di governance regionale della biodiversità;

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a prevedere percorsi istituzionali volti a superare la caccia alla volpe in tana ed a disporre i necessari provvedimenti volti a garantire la cessazione di ogni attività venatoria sulla specie entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

SEZIONE III

REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 121 del 29/10/2026

Oggetto:
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - DPCM n. 77/2024 - DGRT 1455/2024 –Ord. 11/2025 - Rimodulazione interventi

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE DIFESA DEL SUOLO

Dirigente Responsabile: Leandro RADICCHI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Elenco interventi

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A *Elenco interventi*

3bacf1895ad28edff5cd27b6af93afac9f3f14a5a0810775da224618e2fe6e45

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che "*a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali*";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e ss.mm.ii, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia";

Visto l'art. 36-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;

VISTO il DL 153 del 17 ottobre 2024 *Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2024 n.77, pubblicato sulla G.U. n. 135 dell'11 giugno 2024, in vigore dal 26 giugno 2024 e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia, con cui sono stati definiti il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a complessivi 15.000.000,00 euro, destinati al finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici;

Visto l'art. 6 comma 1 del citato decreto che prevede per *l'attuazione degli interventi di progettazione è assicurata dai Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, i quali verificano che gli interventi non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva Quadro «Acque» e rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corpi idrici come previsto dall'articolo 4, punti 6, 7, 8, e 9 della Direttiva Quadro «Acque» (DIR/2000/60/CE);*

Preso atto che, come indicato nell'allegato 1 al sopra citato DPCM, alla Regione Toscana sono stati assegnati € 1.161.705,00, ripartiti su tre annualità:

- risorse 2022 € 387.235,00;
- risorse 2023 € 387.235,00;
- risorse 2024 € 387.235,00;

Preso atto della Ordinanza Commissariale n.11 del 11.02.2025 con cui il Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo ha individuato i seguenti interventi ammessi a finanziamento sulle risorse rese disponibili dal DPCM 77/2024:
- 09IR003/PI - Interventi di ricostruzione delle opere arginali del torrente Bagnolo Lotto 1, Comuni di Montemurlo e Prato (PO) CUP D48H24001170001 importo finanziato euro 558.927,40;
- 09IR002/PI - Interventi di riassetto strutturale e funzionale del torrente Iolo-Bardena Lotto 1, Comune di Prato (PO) CUP D38H24001320001 importo finanziato euro 602.777,60;
indicando inoltre di avvalersi per la loro attuazione del Genio Civile Valdarno Centrale, per l'importo totale di € 1.161.705,00;

Considerato che, in fase di progettazione dei sopra citati interventi, come da comunicazione del Settore Genio Civile Valdarno Centrale, è emersa la necessità di rimodulare le risorse tra le due progettazioni come di seguito riportato:

	Importo finanziato	Importo rimodulato
09IR003/PI Bagnolo lotto 1	€ 558.927,40	€ 667.000,00
09IR002/PI Iolo-Bardena Lotto 1	€ 602.777,60	€ 494.705,00
totale	€ 1.161.705,00	€ 1.161.705,00

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 858 del 20/07/2026 con la quale si approva la riprogrammazione degli interventi del fondo progettazione DPCM 77/2024, anche in riferimento alla relazione tecnica aggiornata ai sensi del medesimo;

Vista la nota del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione n. 0620441 del 30/07/2026 con la quale si trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia la Deliberazione della Giunta Regionale n. 858 del 20.07.2026 recante approvazione della proposta di rimodulazione degli importi tra i due interventi e le relazioni tecniche aggiornate, ai sensi del D.P.C.M. 28 marzo 2024, n. 77, recanti i nuovi quadri economici conseguenti alla proposta di rimodulazione degli importi tra i due interventi ;

Considerate le note n. 0658099 del 19/08/2026 e n. 0737456 del 24/09/2026 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia prende atto della rimodulazione delle risorse e autorizza la proroga richiesta, fissando il termine per la verifica e validazione del progetto esecutivo al 12 agosto 2027 per l'intervento "Iolo-Bardena Lotto 1" e al 28 settembre 2027 per l'intervento "Bagnolo Lotto 1", in conformità ai cronoprogrammi trasmessi dalla Regione.

Preso atto dell'Allegato A, parte integrale e sostanziale del presento atto, contenente la rimodulazione economica degli interventi ammessi al finanziamento in oggetto e l'indicazione dei Settori regionali di cui avvalersi, per l'importo totale di € 1.161.705,00;

Richiamate per l'attuazione degli interventi le disposizioni di cui all'allegato B dell'ordinanza 11 del 11/02/2025;

Preso atto che per tutte le procedure di monitoraggio, nonché le relazioni da inviare alla Presidenza del consiglio dei ministri e qualunque altra disposizione per l'attuazione resta valido anche quanto precisato all'interno dell'ordinanza 11/2025;

Dato atto che il 70% delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi del DPCM 77/2024, di cui alla presente ordinanza, sono state acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA" e che il restante 30% sarà acquisito sulla medesima contabilità e che per la gestione della spesa risultano già istituiti i seguenti capitoli :
18131 – per *Interventi di riassetto strutturale e funzionale del Torrente Iolo-Bardena - Lotto 1* - codice ReNDis 09IR002/PI ,
18132 - per *Interventi di ricostruzione delle opere arginali del Torrente Bagnolo - Lotto 1* - codice ReNDis 09IR003/PI;

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare l'Allegato A, parte integrale e sostanziale del presento atto, contenente la rimodulazione economica gli interventi ammessi al finanziamento in oggetto e l'indicazione dei Settori regionali di cui avvalersi, per l'importo totale di € 1.161.705,00;
2. di disporre che per l'attuazione, inclusi l'obbligo di monitoraggio (BDAP, RENDIS...) e le relazioni periodiche degli interventi sono richiamate le disposizioni espresse all'interno dell'ordinanza 11/2025 nonché quelle contenute all'interno dell'allegato B della medesima ordinanza;
3. di comunicare il presente atto al Settore regionale costituente l'Ufficio del Commissario.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Leandro Radicchi

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato A

CODICE RENDIS	ENTE ATTUATORE	TITOLO	CUP	LUOGO DI ESECUZIONE	IMPORTO PROGETTAZIONE RICHIESTO	IMPORTO RIMODULATO DGRT n.858/2026	COFINANZIAMENTI	ORDINE IN GRADUATORIA
09IR002/PI	Commissario di Governo (Genio Civile Valdarno Centrale)	INTERVENTI DI RIASSETTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL TORRENTE IOLO-BARDENA LOTTO 1	D38H24001320001	Comune di Prato	602.777,60 €	494.705,00 €	0,00 €	**1**
09IR003/PI	Commissario di Governo (Genio Civile Valdarno Centrale)	INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE OPERE ARGINALI DEL TORRENTE BAGNOLO _ LOTTO 1	D48H24001170001	Comune di Monetmurlo	558.927,40 €	667.000,00 €	0,00 €	**2**
				Totale		**1.161.705,00 €**	**0,00 €**	
				Disponibilità		**1.161.705,00 €**		

REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 122 del 30/10/2026

Oggetto:
OCDPC n. 1219 del 18 settembre 2026. Approvazione dei criteri direttivi, delle modalità di gestione delle domande e della modulistica per la concessione dei contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive agricole, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018, a valere sulle procedure di cui alle OCDPC n. 1112/2024, n. 1115/2024 e n. 1127/2025. (Eventi meteorologici di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024).

Gestione Commissariale: Eventi alluvionali settembre - ottobre 2024

Direzione Proponente: DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Struttura Proponente: SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO TERRITORIALE DI PISTOIA E PRATO. GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CALAMITA' IN AGRICOLTURA. SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI DELLE IMPRESE AGRICOLE.

Dirigente Responsabile: Laura ACHENZA

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
1	Si	Elenco titolati al contributo
2	No	Elenco titolati al contributo
3	Si	Perizia asseverata
A	Si	CRITERI
B	Si	Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 5

1	*Elenco titolati al contributo*	*3496c81f13cd02e2ea6b4961d430e9f5ed61256ff748815a3b5e128b1988dc31*
2	*Elenco titolati al contributo*	*287e7f92466bf2f7c399e33bed56a62a26507bf463a899ec016be4dec69ba3d6*
3	*Perizia asseverata*	*d8c2829dae7584bf159efbeac009d4db1dda981b3997b129d4627611f64c64d5*
A	*CRITERI*	*80c26c38475a6b87f364385830a9a3c355e4ba0a9d7b828ea0ccb296cd0d02ae*
B	*Modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande*	*a9fbb7736db70bc00f473eece06eaec0529c56149ffbe4fbbfbd0ae124284f5e*

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione civile";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze ed il giorno 23 settembre 2024 nei territori dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa, successivamente prorogato per ulteriori dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2025;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 1112 del 22 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre nel territorio dei comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nei territori dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa."

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Castelfiorentino e Certaldo della Città Metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Sassetta e Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, Monteriggioni, Siena e Sovicille in provincia di Siena, successivamente prorogato per ulteriori dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2025;

VISTA la OCDPC n. 1115 del 6 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città Metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena";

VISTA l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione agli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della provincia di Livorno, successivamente prorogato per ulteriori dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2025;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 1127 del 14 gennaio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/2025, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina

Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Cecina della provincia di Livorno";

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 30524/2025 del 07/02/2025 (prot. reg. n.0097215 del 10/02/2025), con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n.IT76Y0100004306CS0000016901 Alias RGS CS-FI0013030, intestata a "COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1112-2024 – 1115-2024 – 1127-2025 ZONA TOSCANA", ai sensi dell'art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1112/2024;

RICHIAMATE le Ordinanze Commissariali:

- n. 159 del 16 dicembre 2024 e la successiva n. 7 del 3 febbraio 2025 di modifica ed integrazione, con le quali il Commissario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della OCDPC n. 1112/2024, ha individuato le strutture di supporto per l'espletamento della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- n. 5 del 3 febbraio 2025, con la quale sono state approvate le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive agricole al 31/03/2025 come previsto all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;
- n. 138 del 08/10/2025 con cui, sulla base dello stanziamento concesso con le delibere del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025 e dell'incasso delle relative risorse a valere sul capitolo 1111 della contabilità speciale Alias RGS CS-FI-0013030, si procede ad istituire, a valere sulla contabilità speciale Alias RGS CS-FI-0013030, il capitolo di bilancio n. 1377 con lo stanziamento di euro 684.212,62, a favore delle attività economiche e produttive agricole;
- n. 149 del 30/10/2025 e n. 164 del 28/11/2025, con le quali:
  1. è stato approvato l'Allegato A dell'ordinanza n. 149/2025, recante le disposizioni per la concessione ed erogazione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive agricole che hanno partecipato alla procedura di segnalazione dei danni ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 5/2025 (di seguito "bando");
  2. è stato sostituito il predetto Allegato A nonché prorogati i termini per la presentazione delle spese e per la trasmissione della rendicontazione;

DATO ATTO che le procedure relative all'assegnazione del contributo di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018 sono attualmente in corso;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025 e n. 193 del 21 agosto 2025, con le quali è stata disposta la copertura, nella misura del 60%, del fabbisogno relativo al contributo di immediato sostegno di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018, riferito agli eventi calamitosi in oggetto;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

VISTA l'OCDPC n. 932 del 13 ottobre 2022, recante "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020";

CONSIDERATO che l'ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi nell'anno 2021;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi in materia di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali";

CONSIDERATO che l'ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76/2024, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, con il quale l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato ulteriormente esteso alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2023 e 2024 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATA l'OCDPC n. 1219 del 18 settembre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28/09/2026, recante "Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59", con la quale sono state definite le modalità di applicazione delle procedure previste dalla citata OCDPC n. 932/2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, stabilendo, fra l'altro:

- che i Commissari delegati o i soggetti responsabili provvedano, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta, integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;
- che le suddette attività siano espletate sulla base dei criteri, termini e modalità di cui all'Allegato C alla medesima ordinanza;
- che gli importi dei contributi concedibili siano decurtati delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di immediato sostegno ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la Regione Toscana le ricognizioni ex articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018, oggetto della suddetta OCDPC n. 1219/2026, riguardano gli stati di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 (eventi meteorologici verificatisi il 18 settembre 2024), alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024 (eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024) e alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 (eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024);

DATO ATTO che con nota prot. n. 0274850 del 28/04/2025, e le successive note integrative e di chiarimento prot. n. 0444732 del 13/06/2025 e prot. n. 0531381 del 04/07/2025, è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione civile il fabbisogno complessivo, comprensivo del fabbisogno relativo alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018;

RAVVISATA la necessità di approvare le prime disposizioni organizzative con riferimento al comparto delle attività economiche e produttive agricole interessate dagli eventi sopra richiamati, in attuazione delle disposizioni operative di cui alla OCDPC n. 1219/2026 e sulla base dei criteri, termini e modalità di cui all'Allegato C alla medesima ordinanza;

INDIVIDUANDO quale settore regionale di riferimento per l'attività di coordinamento della procedura, il Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Pistoia e Prato. Gestione dei rischi e delle calamità in agricoltura. Semplificazione dei controlli delle imprese agricole, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, precisando che lo stesso si avvarrà, per le relative istruttorie e per l'erogazione dei contributi determinati all'esito delle medesime, degli uffici territoriali competenti, secondo quanto disposto dall'Allegato A della DGR 281/2025;

RITENUTO opportuno rinviare a successivi atti, del medesimo Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Pistoia e Prato. Gestione dei rischi e delle calamità in agricoltura. Semplificazione dei controlli delle imprese agricole, l'approvazione delle modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di pagamento e rendicontazione, ivi compresa la modulistica definitiva, in conformità a quanto stabilito nell'Allegato C alla OCDPC n. 1219/2026;

VISTA la nota n. 0765476 del 05/10/2026, trasmessa al Dipartimento della protezione civile, con la quale è stato comunicato l'Organismo Istruttore e l'iter per le attività istruttorie e di erogazione ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato C alla OCDPC n. 1219/2026;

PRESO ATTO dei "Criteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive", di cui all'allegato C dell'OCDPC n. 1219 del 29/08/2025, in cui sono riportate, fra l'altro, le tipologie di danni ammissibili a contributo ed i criteri per la relativa determinazione;

PRECISATO che i suddetti "Criteri", sono integralmente riportati nell'allegato al presente atto sotto la lettera "A", costituiscono il disciplinare di riferimento per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti richiedenti nell'ambito della presente procedura;

RICHIAMATO il paragrafo 1.3 dell'Allegato "A "al presente atto, che attribuisce al Commissario delegato, ovvero al soggetto responsabile, avvalendosi dell'Organismo istruttore, il compito di definire le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo, ivi compresa la modulistica di cui al paragrafo 5, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione europea, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile;

PRECISATO che:

- i soggetti riportati negli Allegati "1" e "2" al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, individuati tra coloro che hanno presentato la domanda di contributo nell'ambito della procedura disciplinata dalle Ordinanze commissariali n. 149/2025 e 164/2024, identificati mediante il relativo 'ID beneficiario, sono individuati quali potenziali beneficiari e sono pertanto ammessi a presentare domanda di contributo nell'ambito delle presenti disposizioni;

- i soggetti di cui agli Allegati "1" e "2" al presente atto che abbiano già sostenuto, in tutto o in parte, le spese relative ai danni oggetto della ricognizione effettuata mediante il modello C1 possono presentare domanda di contributo per la parte di danno non coperta dal precedente immediato sostegno, fino alla concorrenza dell'importo del danno ammissibile, tenuto conto che il contributo di immediato sostegno è stato riconosciuto fino all'importo massimo di euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo n. 1/2018, e che le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo sono decurtate dal contributo concedibile;

PRESO ATTO che il contributo concedibile è determinato applicando la percentuale prevista dall'Allegato "A" al presente atto sul minor valore tra l'importo del danno dichiarato nel Modello C1 e quello risultante dalla perizia asseverata, al netto degli importi già concessi o concedibili a titolo di immediato sostegno ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 1/2018, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.1 dell'Allegato "A" al presente atto;

DATO ATTO che gli aiuti di cui al presente atto, essendo rivolti al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, rientrano nel campo di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di stato e, in particolare, di quella applicabile alle aziende agricole;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2472/2022 della commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO che, per quanto concerne il comparto agricolo, il regime è stato comunicato alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE e che è stato registrato al n. SA.110072;

PRESO ATTO che l'aiuto all'interno della sezione "Catalogo" del SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno dell'aiuto "101139";

RITENUTO di dover definire la disciplina applicabile ai contributi a favore dei potenziali beneficiari che svolgono attività economica in conformità al regolamento (UE) 2022/2472, nel rispetto delle condizioni previste dal Capo I del medesimo regolamento e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 37;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa alle istanze presentate, con riferimento agli eventi in questione, sarà effettuata, secondo le modalità descritte in allegato "B" al presente atto, dall'ufficio territoriale competente, avvalendosi della modulistica ivi riportata;

RITENUTO, in conformità alle disposizioni della OCDPC n. 1219/2026, di stabilire il termine iniziale per la presentazione della domanda di ammissione al contributo, corredata della perizia asseverata, da parte delle imprese agricole a decorrere dal 02/11/2026 e il termine finale per la presentazione delle domande al 02/01/2027, secondo quanto dettagliato nell'Allegato "B" al presente atto;

DATO ATTO che ai fini della gestione e dell'istruttoria delle domande presentate dalle imprese agricole è necessario basarsi sui dati contenuti nell'Anagrafe Regionale delle imprese agricole con utilizzo dei dati individuati all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

RITENUTO, al fine di dare attuazione alla procedura, di cui al presente atto, di:

- recepire i "Criteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive agricole" di cui all'allegato C dell'OCDPC n. 1219/2026 e integralmente riportati nell'allegato "A";
- approvare l'Allegato "B" recante le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo ;
- approvare il modello di perizia asseverata secondo quanto stabilito dal paragrafo 9 dei sopra citati "Criteri direttivi" di cui all'Allegato "3" al presente atto;

- approvare il modello di domanda per la richiesta di contributo, disponibile esclusivamente sul SI di ARTEA, ai fini della presentazione in modalità informatizzata da parte dei soggetti interessati;
- approvare l'elenco dei soggetti ammessi a presentare domanda a seguito della presentazione della segnalazione danni Modello C1 nell'ambito della procedura di cui alle citate Ordinanze commissariali n. 149/2025 e 164/2025, riportati negli Allegati "1" e "2".

ORDINA

1 di recepire i "Criteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive agricole" di cui all'Allegato "C" dell'OCDPC n. 1219/2026, quale riferimento per la disciplina della presente procedura e di riportare i medesimi Criteri direttivi in Allegato "A" al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

2 di approvare le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande delle attività economiche e produttive agricole in conseguenza dello stato di emergenza deliberato con DCM del 29/10/2024, del 25/11/2024 e del 23/12/2024, di cui all'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 di approvare l'elenco dei soggetti ammessi, riportato nell'Allegato "1" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, individuati tra i soggetti che hanno presentato il modello C1 nell'ambito delle procedure disciplinate dalle Ordinanze commissariali n. 149/2025 e 164/2025, nella versione predisposta per la pubblicazione;

4 di approvare l'elenco dei soggetti ammessi, riportato nell'Allegato "2" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, individuati tra i soggetti che hanno presentato il modello C1 nell'ambito delle procedure disciplinate dalle Ordinanze commissariali n. 149/2025 e 164/2025, nella versione predisposta per la non pubblicazione;

5 di approvare l'Allegato "3", parte integrante e sostanziale del presente atto, recante il modello di perizia asseverata secondo quanto stabilito al paragrafo 9 dei Criteri direttivi di cui all'Allegato "A" al presente atto;

6 di approvare il Modello di domanda per la richiesta di contributo, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, disponibile esclusivamente sul SI di ARTEA ai fini della presentazione mediante procedura informatizzata da parte dei soggetti interessati;

7 di precisare, per i motivi espressi in narrativa, che sono ammesse a presentare domanda di contributo a valere sulla presente procedura esclusivamente le attività economiche e produttive agricole elencate negli Allegati "1" e "2" al presente atto;

8 di dare atto, in conformità alle disposizioni di cui al punto 1.2 dell'Allegato C alla OCDPC n. 1219/2026, di aver comunicato l'Organismo Istruttore e l'iter per le attività istruttorie e di erogazione;

9 di dare atto dei seguenti termini delle fasi procedurali della presente procedura, in conformità alle disposizioni della citata OCDPC 1219/2026:
- presentazione della domanda di ammissione al contributo, corredata della perizia asseverata, a decorrere dal 02/11/2026, secondo quanto dettagliato nell'Allegato "B";

- termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al contributo il 02/01/2027, come dettagliato in allegato “B”;
- di rinviare a successivi atti, a seguito del riparto e dell’assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Dipartimento della protezione civile, l’approvazione dell’elenco degli importi assegnati ai soggetti beneficiari nonché delle domande non ammissibili, nonché la definizione delle modalità e del termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni;

10 di notificare il presente provvedimento Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di pubblicare ai sensi dell’art. 42 D.Lgs 14/03/2013 n. 33 nel sito https://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce “Interventi straordinari e di emergenza;

11 di dare la massima diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione nella sezione dedicata del portale istituzionale di Regione Toscana e sul portale dell’Organismo pagatore regionale ARTEA.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato 2 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

La Dirigente Responsabile
Laura Achenza

Il Direttore
Roberto Scalacci

ALLEGATO 1

REGIONE TOSCANA – OCDPC 1112/2024, 1115/2024 e 1127/2025 – DMC del 29/10/2024, 25/11/2024 e 23/12/2024 – ELENCO ATTIVITÀ ECONOMICHE AGRICOLE AMMESSE A PRESENTARE DOMANDA OCDPC 1219/2026

N.	Id Beneficiario	OCDPC - Evento	comune	PROV.	TOTALE	LETTERA C MAX 20.000 €	LETTERA E
1	3497047	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CASTELFIORENTINO	FI	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 3.000,00
2	3497395	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CASTELFIORENTINO	FI	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 3.000,00
3	284042	1112 – eventi 18 settembre 2024	CERTALDO	FI	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
4	516031	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	FIRENZE	FI	€ 8.309,00	€ 8.309,00	€ 0,00
5	275735	1112 – eventi 18 settembre 2024	FIRENZE	FI	€ 23.180,00	€ 20.000,00	€ 3.180,00
6	443553	1112 – eventi 18 settembre 2024	BIBBONA	LI	€ 346.602,00	€ 20.000,00	€ 326.602,00
7	558514	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	€ 22.700,00	€ 20.000,00	€ 2.700,00
8	2571030	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	€ 7.260,00	€ 7.260,00	€ 0,00
9	337599	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 0,00
10	285463	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
11	280825	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	€ 10.305,00	€ 10.305,00	€ 0,00
12	279234	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	€ 9.240,00	€ 9.240,00	€ 0,00
13	294621	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	€ 22.500,00	€ 20.000,00	€ 2.500,00
14	440153	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
15	553404	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
16	337521	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 0,00
17	562914	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 62.700,00	€ 20.000,00	€ 42.700,00
18	337703	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
19	3483860	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 40.600,00	€ 20.000,00	€ 20.600,00
20	560019	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 140.000,00	€ 20.000,00	€ 120.000,00
21	353965	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 45.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
22	443393	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 39.282,00	€ 20.000,00	€ 19.282,00
23	351593	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ 0,00
24	446499	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 65.000,00	€ 20.000,00	€ 45.000,00
25	3481041	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 23.500,00	€ 20.000,00	€ 3.500,00
26	326323	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
27	337539	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	€ 10.335,00	€ 10.335,00	€ 0,00
28	298413	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CECINA	LI	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
29	3485828	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CECINA	LI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
30	280899	1112 – eventi 18 settembre 2024	CECINA	LI	€ 37.120,00	€ 20.000,00	€ 17.120,00

31	293568	1112 – eventi 18 settembre 2024	LIVORNO	LI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
32	570106	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	PIOMBINO	LI	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
33	3481741	1112 – eventi 18 settembre 2024	RESCALDINA	MI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
34	326798	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
35	3478247	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	SUVERETO	LI	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00
36	807148	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	SUVERETO	LI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
37	356573	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	SUVERETO	LI	€ 21.991,00	€ 20.000,00	€ 1.991,00
38	291096	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	SUVERETO	LI	€ 31.000,00	€ 20.000,00	€ 11.000,00
39	348590	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	SUVERETO	LI	€ 114.728,00	€ 20.000,00	€ 94.728,00
40	2416411	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	SUVERETO	LI	€ 23.320,00	€ 20.000,00	€ 3.320,00
41	519328	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	SUVERETO	LI	€ 30.509,00	€ 20.000,00	€ 10.509,00
42	328146	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	BORGO A MOZZANO	LU	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
43	447197	1112 – eventi 18 settembre 2024	FIVIZZANO	MS	€ 137.500,00	€ 20.000,00	€ 117.500,00
44	526887	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	FOSDINOVO	MS	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00
45	3483513	1112 – eventi 18 settembre 2024	CAPANNOLI	PI	€ 29.000,00	€ 20.000,00	€ 9.000,00
46	441270	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	CASCIANA TERME LARI	PI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
47	328280	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	CASTELLINA MARITTIMA	PI	€ 64.600,00	€ 20.000,00	€ 44.600,00
48	285234	1112 – eventi 18 settembre 2024	CASTELNUOVO DI VAL DI CECIN	PI	€ 36.500,00	€ 20.000,00	€ 16.500,00
49	506780	1112 – eventi 18 settembre 2024	GUARDISTALLO	PI	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00
50	3399643	1112 – eventi 18 settembre 2024	LA SPEZIA	SP	€ 127.000,00	€ 20.000,00	€ 107.000,00
51	351186	1112 – eventi 18 settembre 2024	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	€ 33.000,00	€ 20.000,00	€ 13.000,00
52	369189	1112 – eventi 18 settembre 2024	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	€ 21.125,00	€ 20.000,00	€ 1.125,00
53	356973	1112 – eventi 18 settembre 2024	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	€ 277.035,00	€ 20.000,00	€ 257.035,00
54	2865839	1112 – eventi 18 settembre 2024	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	€ 20.550,00	€ 20.000,00	€ 550,00
55	275593	1112 – eventi 18 settembre 2024	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
56	569100	1112 – eventi 18 settembre 2024	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	€ 18.244,00	€ 18.244,00	€ 0,00
57	417053	1112 – eventi 18 settembre 2024	MONTESCUDAIO	PI	€ 79.844,00	€ 20.000,00	€ 59.844,00
58	466590	1112 – eventi 18 settembre 2024	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
59	1347421	1112 – eventi 18 settembre 2024	POMARANCE	PI	€ 9.531,00	€ 9.531,00	€ 0,00
60	411038	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	RIPARBELLA	PI	€ 31.884,00	€ 20.000,00	€ 11.884,00
61	367978	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	RIPARBELLA	PI	€ 91.500,00	€ 20.000,00	€ 71.500,00
62	474712	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	RIPARBELLA	PI	€ 62.590,00	€ 20.000,00	€ 42.590,00
63	411146	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	RIPARBELLA	PI	€ 30.929,00	€ 20.000,00	€ 10.929,00
64	446743	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	RIPARBELLA	PI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
65	299039	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	RIPARBELLA	PI	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00

66	2411375	1112 – eventi 18 settembre 2024	ROMA	RM	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00
67	323289	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	TERRICCIOLA	PI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
68	323094	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	TERRICCIOLA	PI	€ 37.000,00	€ 20.000,00	€ 17.000,00
69	280912	1127 – eventi 25 e 26 ottobre 2024	TERRICCIOLA	PI	€ 21.257,00	€ 20.000,00	€ 1.257,00
70	556967	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	VOLTERRA	PI	€ 36.600,00	€ 20.000,00	€ 16.600,00
71	2302238	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	VOLTERRA	PI	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
72	1541550	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	VOLTERRA	PI	€ 4.522,00	€ 4.522,00	€ 0,00
73	293049	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	VOLTERRA	PI	€ 59.048,00	€ 20.000,00	€ 39.048,00
74	556077	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	VOLTERRA	PI	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
75	278676	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	CHIUSDINO	SI	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 0,00
76	351400	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	€ 12.908,00	€ 12.908,00	€ 0,00
77	1623118	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	€ 8.864,00	€ 8.864,00	€ 0,00
78	3495756	1115 – eventi 17 e 18 ottobre 2024	SIENA	SI	€ 28.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00

ALLEGATO 3 Domanda contributo OCDPC 1219/2026 - EMERGENZA EVENTI SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Per attività agricole

MODELLO PERIZIA ASSEVERATA DI VALUTAZIONE DEL DANNO E DELL'INVESTIMENTO DA REALIZZARE

Identificazione del tecnico

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____prov. _____il _____

Codice fiscale _____, con studio professionale nel Comune di _____(prov) _____

Via/piazza _____ n. _____

iscritto/a all'Albo dell'ordine_____della prov. di _____

n. _____[1] incaricato/a da _____[2], in qualità di legale rappresentante dell'azienda sotto individuata, di redigere una perizia asseverata relativa all'immobile, ai macchinari e alle attrezzature, alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, al ripristino o alla sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili registrati all'esercizio esclusivo dell'attività economica agricola e al ripristino delle aree/fondi esterni all'immobile, come più sotto identificati, per i danni connessi all'evento calamitoso del _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale DPR, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

EFFETTUATE LE NECESSARIE VERIFICHE

In data _____ presso l'Azienda: _____

con sede in _____Prov. ____

Via/Piazza _____

che presenta le seguenti caratteristiche [3]_____

_____

_____

_____

_____

DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE

1. NESSO DI CAUSALITÀ

☐ **Sussiste**
☐ **Non sussiste**

[1] Indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola

[2] Nome e cognome del committente

[3] Settore di attività, dipendenti, organizzazione aziendale con relativa descrizione della sede operativa

il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del_____e i danni subiti dall'immobile, dai macchinari e dalle attrezzature, dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, agli impianti relativi al ciclo produttivo, dei beni mobili registrati e al ripristino aree/fondi esterni di cui alla presente perizia.

☐ che in data _____ è stata presentato tramite la procedura online su portale ARTEA il modulo C1 per la dichiarazione dei danni e la richiesta di contributo di primo sostegno ai sensi dell' …….. *(ODCPC 1112/2024 per gli eventi del 18 e 23 settembre 2024 oppure 1115/2024 per gli eventi del 17 e 18 ottobre 2024 oppure 1127/2025 per gli eventi del 25 e 26 ottobre 2024)* per una richiesta complessiva di Euro _____ di cui Euro _____ relativi ai danni all'immobile;

2. IDENTIFICAZIONE DELL'OGGETTO DEL DANNO (immobile, macchinari, scorte, impianti ciclo produttivo, mobili registrati, aree e fondi)

☐ l'immobile interessato dal danno è situato in Via/Piazza_____
_____ n. _____nel Comune di _____
Prov. _____ ed è identificato catastalmente: Fg. _____Map._____Sub._____Categoria catastale_____ed è costruito in :[4] _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

☐ l'immobile come sopra individuato è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli autorizzativi sono stati conseguiti in sanatoria;

☐ i macchinari e le attrezzature oggetto di danno erano/non erano all'interno dell'immobile sopra illustrato;

☐ le scorte vive e/o morte, di materie prime, semilavorati e prodotti finiti erano/non erano stoccati all'interno dell'immobile sopra illustrato;

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI DANNI E DEGLI INTERVENTI E DEL NESSO DI CAUSALITÀ CON L'EVENTO [5]

Descrivere i danni e gli interventi previsti, indicando la relativa spesa complessivamente stimata, di cui quella eventualmente già sostenuta, al punto 4.

Agli immobili (comprensiva di pertinenze funzionali all'attività produttiva):

[4] Specificare la tipologia costruttiva se in muratura, calcestruzzo, finiture, impianti e come si sviluppa (in un solo piano o in più piani) e la suddivisione dei locali

[5] Descrivere puntualmente i danni/interventi ed il nesso di causalità riportati all'unità locale (se riguardano l'intera unità o solo alcuni locali) e/o impianti e macchinari, per l'eventuale sospensione dell'attività ecc., con indicazione delle caratteristiche dei beni e la quantificazione dei danni, corredando eventualmente con documentazione fotografica. La descrizione dovrà evidenziare gli interventi comportanti adeguamenti obbligatori per legge, nonché misure e/o quantità dei beni effettivamente danneggiati. Per i macchinari, attrezzature e scorte ec.. si deve far riferimento alla documentazione tecnica ed amministrativa risalente alla data ante evento.

Descrizione dei danni:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Descrizione degli interventi:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

L'unità immobiliare è stata:
□ dichiarata inagibile;
□ distrutta;
□ danneggiata;
□ ripristinata a seguito dei danni causati dall'evento calamitoso:
    □ in parte;
    □ totalmente.

Nello specifico:
□ è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero n°_____del_____;
□ NON è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.

La capacità produttiva risulta compromessa:
□ integralmente
□ parzialmente

Ai macchinari ed attrezzature (comprensiva di arredi ed elettrodomestici funzionali ai locali di ristoro)[6]

Descrizione dei danni:

_____
_____
_____
_____
_____

[6] Rientrano nella presente categoria anche gli arredi locali e relativi elettrodomestici strettamente connessi alla ripresa immediata della capacità produttiva dell'attività.

Descrizione degli interventi:

Alle scorte vive e/o morte, di materie prime, semilavorati, prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili; scorte vive e/o morte (agricoltura zootecnica)

Descrizione dei danni:

Descrizione degli interventi:

Al ripristino/sostituzione del impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati

Descrizione dei danni:

Descrizione degli interventi:

Al ripristino/sostituzione dei beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva

Descrizione dei danni:

Descrizione degli interventi:

Al ripristino di aree/fondi esterni, ivi compresi i terreni agricoli, all'immobile sede legale e/o operativa all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva

Descrizione dei danni:

Descrizione degli interventi:

_____

_____

4. QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE [7]

In relazione ai danni subiti: *(barrare una o più delle alternative proposte e compilare le corrispondenti parti sottostanti):*
□ ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività);
□ ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività compresi i terreni agricoli, la rimozione dei detriti e la pulizia;
□ ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
□ delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;
□ ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti, ivi compresi i beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva ;
□ acquisto di scorte vive e/o morte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili; scorte vive e/o morte (agricoltura zootecnica);
□ ripristino o sostituire gli impianti del ciclo produttivo distrutti o danneggiati, compresi quelli arborei, anche che si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo
□ ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva;

Ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività)

Interventi da eseguire

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezzari di rif./preventivi (IVA esclusa)
Elementi strutturali verticali ed orizzontali		€
Impianti al servizio dell'immobile		€
Finiture interne ed esterne		€
Serramenti interni ed esterni		€
	Totale	€

Interventi eseguiti

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Importo spese già sostenute (IVA esclusa)	Costo ammissibile e congruo come da computo metrico sulla base dei

[7] Posto che le unità immobiliari ove si è verificato il danno non sono state realizzate in difformità alle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, le opere necessarie al fine di ripristino delle condizioni di operatività

			prezzari di rif. (IVA esclusa)
Elementi strutturali verticali ed orizzontali		€	€
Impianti al servizio dell'immobile		€	€
Finiture interne ed esterne		€	€
Serramenti interni ed esterni		€	€
	Totale	€	€

Interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o altro sito

Interventi da eseguire

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezzari di rif./preventivo (IVA esclusa)
Opere di demolizione del fabbricato distrutto		€
Opere di ricostruzione del fabbricato distrutto		€
	Totale	€

Interventi già eseguiti

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Importo spese già sostenute (IVA esclusa)	Costo ammissibile e congruo come da computo metrico sulla base dei prezzari di rif. (IVA esclusa)
Opere di demolizione del fabbricato distrutto		€	€
Opere di ricostruzione del fabbricato distrutto		€	€
	Totale	€	€

- Per la quantificazione dei valori relativi al ripristino dei beni immobili su riportati, si è fatto riferimento all'elenco prezzi della Regione Toscana e sono stati quantificati nel computo metrico estimativo allegato.(controllare con le altre voci)

- La quantificazione degli importi di cui alle tabelle precedenti è effettuata tenendo conto delle esclusioni previste dall'OCDPC n. 1219/2026 Le prestazioni tecniche (progettazioni, direzione lavori ecc..) consistenti in ……per i lavori di ripristino da eseguire/già eseguite ammontano complessivamente a € ……(Cassa previdenza inclusa, IVA esclusa) ed è ammissibile la quota di €……(limite max 10% dell'importo dei lavori di ripristino ammessi al netto di IVA)
  (n.b.: sono ammissibili a contributo solo le prestazioni tecniche necessarie ai sensi di legge)

La quantificazione degli importi di cui alle tabelle precedenti è effettuata tenendo conto delle esclusioni previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1140 del 2025.

Ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività compresi i terreni agricoli, la rimozione dei detriti e la pulizia;

Interventi da eseguire

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezziari di rif./preventivi (IVA esclusa)
Ripristino di aree/fondi esterni (ivi compresi terreni agricoli) all'immobile per evitare la delocalizzazione		€
Migliorie/adeguamenti obbligatori per legge		€
	Totale	€

Interventi eseguiti

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Importo spese già sostenute (IVA esclusa)	Costo ammissibile e congruo come da computo metrico sulla base dei prezziari di rif. (IVA esclusa)
Ripristino di aree/fondi esterni (ivi compresi terreni agricoli) all'immobile per evitare la delocalizzazione		€	€
Migliorie/adeguamenti obbligatori per legge		€	€
	Totale	€	€

Ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva

Interventi da eseguire

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezziari di

		rif./preventivi (IVA esclusa)
Elementi strutturali verticali e orizzontali		€
Impianti al servizio dell'immobile		€
Finiture interne ed esterne		
Serramenti interne ed esterni		
	Totale	€

Interventi eseguiti

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Importo spese già sostenute(IVA esclusa	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezziari di rif./preventivi (IVA esclusa)
Elementi strutturali verticali e orizzontali			€
Impianti al servizio dell'immobile			€
Finiture interne ed esterne			
Serramenti interne ed esterni			
	Totale		€

Costo per la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;

- Per contributi finalizzati alla delocalizzazione dell'immobile, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile con provvedimento della Pubblica Autorità attestare quanto segue:

La necessità di procedere alla delocalizzazione dell'immobile, sulla base di:

☐ pianificazione dell'Autorità di Distretto (*specificare*)
_____
_____

☐ strumenti urbanistici vigenti (*specificare*)
_____
_____

☐ indagini e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile (*specificare*)
_____
_____
_____
_____

(allegare lo stralcio della relativa documentazione)

Interventi da eseguire

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezzari di rif./preventivo (IVA esclusa)
Opere di demolizione fabbricato distrutto (*Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla demolizione del fabbricato specificarne le ragioni)*		€
Opere di ricostruzione/acquisto[8]		€
	Totale	€

Interventi eseguiti

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Importo spese già sostenute (IVA esclusa)	costo ammissibile e congruo come da computo metrico sulla base dei prezzari di rif. (IVA esclusa)
Opere di demolizione fabbricato distrutto (*Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla demolizione del fabbricato specificarne le ragioni)*		€	€
Opere di ricostruzione/acquisto[9]		€	€
	Totale	€	€

Ripristino e sostituzione dei macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti

- La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e il loro valore economico antecedente all'evento calamitoso ammonta a €_____;

[8]Specificare l'unità immobiliare situata in via [inserire nome via] n° [inserire numero civico], identificata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) del Comune di [inserire nome comune], provincia di [inserire provincia], CAP [inserire CAP], con i seguenti dati catastali: foglio [inserire numero foglio], mappale [inserire numero mappale], subalterno [inserire numero subalterno], categoria catastale [inserire categoria catastale], intestata a [inserire nominativo]

[9]Specificare l'unità immobiliare situata in via [inserire nome via] n° [inserire numero civico], identificata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) del Comune di [inserire nome comune], provincia di [inserire provincia], CAP [inserire CAP], con i seguenti dati catastali: foglio [inserire numero foglio], mappale [inserire numero mappale], subalterno [inserire numero subalterno], categoria catastale [inserire categoria catastale], intestata a [inserire nominativo]

- Per la quantificazione dei valori relativi al ripristino dei macchinari, impianti e attrezzature su riportati, si è fatto riferimento al prezzario ufficiale di _____.(ove esistente), o ai preventivi.

Interventi da eseguire

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezziari di rif./preventivi (IVA esclusa)
Interventi di ripristino		€
Sostituzione		€
	Totale	€

Interventi già eseguiti

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Importo spese già sostenute (IVA esclusa)	Costo ammissibile e congruo come da computo metrico sulla base dei prezzari di rif. (IVA esclusa)
Interventi di ripristino		€	€
Sostituzione		€	€
	Totale	€	€

Ripristino e/o sostituzione di beni mobili registrati

- I beni mobili registrati da riacquistare a seguito dell'evento calamitoso sono dettagliatamente presenti seguito dell'evento calamitoso sono dettagliatamente presenti, alla data dell'evento calamitoso nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e il loro valore economico antecedente all'evento calamitoso ammonta a €_____;

Interventi da eseguire

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezziari di rif./preventivi (IVA esclusa)
Interventi ripristino		€
Sostituzione		€
	Totale	€

Interventi eseguiti

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Importo spese già sostenute (IVA esclusa)	Costo ammissibile e congruo come da computo metrico sulla base dei prezziari di rif. (IVA esclusa)

Interventi ripristino		€	€
Sostituzione		€	€
	Totale	€	€

Riacquisto delle scorte vive e/o morte, materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili; scorte vive e/o morte (agricoltura zootecnica)

Scorte da riacquistare

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezzari di rif./preventivi (IVA esclusa)
Acquisto di Scorte di Materie Prime		€
Acquisto di Semilavorati		€
Acquisto di Prodotti finiti		€
Scorte vive e/o morte		
	Totale	€

Scorte già riacquistate

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Importo spese già sostenute (IVA esclusa)	costo ammissibile e congruo come da computo metrico sulla base dei prezziari di rif. (IVA esclusa)
Acquisto di Scorte di Materie Prime		€	€
Acquisto di Semilavorati		€	€
Acquisto di Prodotti finiti		€	€
Scorte vive e/o morte		€	
	Totale	€	€

Ripristino o sostituire gli impianti del ciclo produttivo distrutti o danneggiati, compresi quelli arborei, anche che si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo

Interventi da eseguire

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezziari di rif./preventivi (IVA esclusa)
Ripristino e/o Sostituzione Impianti relativi al ciclo produttivo (anche nel caso in cui si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo)		€
Migliorie/adeguamenti obbligatori per legge		€
	Totale	€

Interventi eseguiti

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Importo spese già sostenute (IVA esclusa)	Costo ammissibile e congruo come da computo metrico sulla base dei prezziari di rif. (IVA esclusa)
Ripristino e/o Sostituzione Impianti relativi al ciclo produttivo (anche nel caso in cui si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo)		€	€
Migliorie/adeguamenti obbligatori per legge		€	€
	Totale	€	€

Ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva ed indispensabili per legge

Interventi da eseguire

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezziari di rif./preventivi (IVA esclusa)
Arredi ed elettrodomestici ecc..		€
	Totale	€

Interventi eseguiti

Ambito di intervento	Descrizione intervento	Stima del costo da computo metrico sulla base dei prezzari di rif./preventivi (IVA esclusa)
Arredi ed elettrodomestici ecc..		€
	Totale	€

TOTALE DEI DANNI ALLE PARTI STRUTTURALI SUGLI IMMOBILI DA ESEGUIRE O GIÀ ESEGUITI	Importi (al netto di IVA)
Costi per ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività) senza le migliorie non ammissibili al contributo le migliorie	Euro
Costo ricostruzione in sito dell'immobile distrutto	Euro
Ripristino dei danni ad aree e fondi esterni funzionali alla capacità produttiva o per evitarne la delocalizzazione	Euro
Ripristino delle pertinenze direttamente funzionali alla ripresa produttiva	Euro
D) Delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività) tramite affitto di immobile o soluzione	Euro
Ripristino o sostituzione degli impianti del ciclo produttivo distrutti o danneggiati	Euro
Spese tecniche (limite massimo 10% dei costi di ripristino immobile al netto di IVA)	Euro
Totale	**Euro**

TOTALE DANNI ALLE PARTI NON STRUTTURALI DA ESEGUIRE O GIÀ ESEGUITI	Importi (al netto di IVA)
Costo Ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti	Euro
Costo riacquisto delle scorte vive e/o morte, materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili	Euro
Costo ripristino o sostituzione dei beni mobili registrati	Euro
Costo ripristino o sostituzione arredi e elettrodomestici locali ristoro indispensabili per la ripresa produttiva	Euro
Totale	**Euro**

Nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della relazione

ATTESTO

- l'ammontare del danno totale agli immobili pari ad Euro _____;
- l'ammontare degli ulteriori danni pari ad Euro _____;
- L'importo complessivo stimato degli interventi sulle parti strutturali, comprensivo delle spese già sostenute e di quelle ancora da sostenere, pari a Euro _____, di cui Euro _____ già sostenuti;
- L'importo complessivo stimato degli interventi sulle parti non strutturali, comprensivo delle spese già sostenute e di quelle ancora da sostenere, pari a Euro _____, di cui Euro _____ già sostenuti;

- la congruità e la rispondenza ai valori di mercato degli importi delle singole voci di spesa dell'iniziativa proposta, con il prezzario di riferimento;
- che gli interventi di ripristino già eseguiti e/o da eseguire sono stati realizzati e/o saranno realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di edificabilità
- si allegano le seguenti dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività: _____

Letto, confermato e sottoscritto

DATA _____

IL TECNICO
FIRMA _____

(timbro e firma)

Allegati (barrare con una X la documentazione che si allega):
- ☐ foto
- ☐ visura catastale completa di planimetria
- ☐ planimetria dell'immobile, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile
- ☐ computo metrico estimativo
- ☐ copia documento d'identità
- ☐ dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività
- ☐ stralcio della documentazione relativa a pianificazione dell'Autorità di Distretto,
- ☐ strumenti urbanistici vigenti
- ☐ indagini e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile

Allegato A

Criteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la determinazione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte delle imprese titolari delle attività economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con gli appositi moduli C1 "*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*" ovvero con i moduli C2 "*Ricognizione dei danni subiti*" o equivalente documentazione acquisita con moduli on line.

1.2. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, provvede d'intesa con la Regione o Provincia autonoma all'individuazione della struttura organizzativa, ovvero di un soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della delibera del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: *Organismo Istruttore*), al quale competerà, anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive di cui al punto 1.1. Dell'avvenuta individuazione dell'Organismo Istruttore è data tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

1.3. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, definisce, entro i successivi 25 giorni, le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione Europea richiamata nelle citate delibere, e ne dà immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

1.4. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile provvede all'approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la relativa massima divulgazione, nelle modalità ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno 60 giorni dalla data dell'approvazione della modulistica per presentare la domanda di contributo con le modalità che saranno a tal fine stabilite.

1.5. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 50 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4.. L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 e specificati nel

presente documento. In sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Nei casi in cui le Regioni e Provincie autonome abbiamo già corrisposto contributi, a titolo di anticipazione, i presenti criteri direttivi concorrono ad integrare, per gli interventi relativi alle ulteriori misure di ristoro, i provvedimenti regionali già adottati. In tali casi sono fatte salve le istanze di contributo già presentate dalle imprese, ferma restando la necessità di acquisire integrazioni, e non trovano applicazione i termini procedimentali incompatibili con i citati procedimenti di anticipo dei contributi, con particolare riferimento ai termini previsti dai punti da 1.2 a 1.5 del presente atto, fermo restando quanto stabilito dal punto 1.6

1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.5, il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base dell'allegato modello unitario **SRC1/SRC2**

1.7. Alle misure di aiuto previste nel presente atto si applicano i Regolamenti (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, n. 2472/2022 e n. 2473/2022 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2023 e 2024 contemplati rispettivamente negli articoli 50, 37 e 49 di tali Regolamenti. Per gli eventi calamitosi non contemplati nei predetti articoli si applica la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, tra cui i Regolamenti (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

1.8. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:

a) 1. alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione o Provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

2. alla delocalizzazione di immobili non distrutti, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori

di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

3. alla delocalizzazione di immobili non distrutti ma dichiarate inagibili con provvedimento della pubblica autorità, facenti parte o meno di una unità strutturale o di un aggregato strutturale, qualora il ripristino in sito sia vietato dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area. In caso di revoca del provvedimento di sgombero e del divieto di ripristinare in sito, la differenza tra il contributo percepito per l'acquisto di altro immobile e l'effettiva spesa di ripristino/importo di vendita dovrà essere restituita;

b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo compresi, per le attività agricole, gli impianti arborei;
g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva a condizione che tali beni facciano capo all'esercente della stessa;
h) al ripristino dei danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora funzionale all'accesso o alla fruibilità o ad evitarne la delocalizzazione;
i) al ripristino dei danni alle pertinenze che non si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica o, ancorché strutturalmente distinte, siano, comunque, funzionali all'esercizio dell'attività.

2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità, come meglio specificato al paragrafo 3.6.

2.3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso:

a. la sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo

svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

b) oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

2.4. L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). Sono pertanto escluse le istanze presentate da una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.

2.5. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera a):

- la demolizione dell'immobile da delocalizzare è precondizione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;
- non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018, e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo C1 o C2 e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo.

3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 2.1. c) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

3.2.1. elementi strutturali verticali ed orizzontali;

3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;

3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna ed esterna (limitatamente a balconi e percorsi di accesso all'abitazione), rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale, serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

3.3. Per le domande di contributo riguardanti:

a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile e relative pertinenze di cui al precedente punto 2.1.i, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile, nella perizia asseverata di cui al paragrafo 9, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso ed il contributo è concesso fino al 50% del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita;
c) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
d) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4.
e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati il contributo è concesso fino al 50% se si qualificano come beni immobili e fino all' 80% se si qualificano come beni mobili del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4.

3.4. Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00, per tutte le tipologie di contributo, per la sede legale e per ciascuna sede operativa, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato di cui al punto 1.7.

3.5. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) connesse con i danni di cui al punto 2.1, con l'esclusione delle lettere d), e), e g), la relativa spesa, comprensiva della cassa previdenziale, è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino dei danni al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali sopra indicati.

3.6. La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in

documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell' eventuale valore di recupero del bene dismesso.

4. Esclusioni

4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;

b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;

c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b) e 2.1.c), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;

d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;

g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.

h) alle società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita iva o iscrizione alla camera di commercio per i quali si applica l'apposita procedura per la determinazione dei contributi ai soggetti privati di cui all'allegato B alla presente ordinanza.

5. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

5.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al punto 1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sarà approvata dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile con le modalità stabilite dal punto 1.3.

5.2. Per i danni ci cui al paragrafo 2, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante della attività.

5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, il modulo C1 o C2 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo qualora titolare di attività economica nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 o C2 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.

5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9 da redigersi utilizzando la modulistica che sarà approvata dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile, integrando e specificando, con le modalità stabilite dal punto 1.3, gli elementi minimi indicati nel richiamato paragrafo 9. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.

5.6. La domanda dovrà essere presentata con le modalità che saranno stabilite dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine di cui al punto 1.4.

5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore, anche avvalendosi di soggetti attuatori, deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'Organismo Istruttore, anche avvalendosi di soggetti attuatori, ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo istruttore o dei soggetti attuatori tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

5.8. L'Organismo Istruttore provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

6.1. Per l'accesso ai contributi devono sussistere, per le imprese richiedenti le seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

b) essere in possesso di partita IVA;

c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;

d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;

e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;

f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00.

6.2. Le condizioni di cui al punto 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

6.3. Le condizioni di cui al punto 1, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

7. Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

7.2. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalità che saranno approvate dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile.

7.3. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente per le medesime finalità (ad esclusione delle detrazioni fiscali relative ad esempio ad interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia per le quali resta a carico del beneficiario il rispetto delle normative fiscali), per il calcolo del contributo concedibile si considera il minor valore tra il danno massimo stimato ammissibile al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo, e/o altro contributo, e il contributo determinato ai sensi del precedente punto 3. Il suddetto contributo concedibile è inoltre:

- integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamità naturali e versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato;

- decurtato dell'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'art.25 c.2, lett.c del D.Lgs. 1/2018.

8.2 Il richiedente il contributo dovrà produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità che saranno approvate dal Commissario delegato o dal Soggetto responsabile.

8.3 La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

8.4 Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

8.5 In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 8.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

9. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica

9.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo che sarà approvato dal Commissario delegato, ovvero dal Soggetto responsabile, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;

b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), e se trattasi di impianti immobili, lett. 2.1.f);

b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria e inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;

b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, la pertinenza, l'area e fondo esterno sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;

b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali

interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;

b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;

b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1, lettere d), e), f) e g), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dal Commissario delegato o dal Soggetto responsabile finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

9.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

9.3. Per l'immobile di cui al punto 2.1.a), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso:

- sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

9.4. In caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, il perito deve determinare, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso

10. Relazione tecnica del Comune per le aziende da delocalizzare

10.1. Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui al punto 2.1.a), il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle Amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il Comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata.

11. Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

11.1 L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.

11.2 L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

11.3 Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.

12. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

12.1. L'Organismo Istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

12.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 12.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli che dovranno comunque essere svolti prima di procedere all'erogazione del contributo, ovvero, nei casi di cui al punto 1.5, prima della rendicontazione, se fissata entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza.

13. Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione.

13.1 Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti, entro il termine perentorio che sarà stabilito all'atto di concessione del contributo, ove non già realizzati, a pena di decadenza dal contributo, salvo il rilascio di proroghe su richiesta motivata.

13.2 Entro e non oltre i successivi 60 giorni dal termine perentorio di cui al precedente punto 13.1, i beneficiari dovranno presentare all'Organismo Istruttore la documentazione valida ai fini fiscali debitamente quietanzata (fatture e/o ricevute e/o scontrini fiscali) ed i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), comprovanti le spese sostenute, nonché la documentazione tecnica, qualora questa sia necessaria e non sia già stata presentata ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia.

13.3 Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze della attività economica (es.: ditta edile), che sia proprietaria del bene danneggiato o richiedente il contributo, anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento come indicato nel precedente punto 13.2.

13. 4 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.

13.5 I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo ed a consentire l'accesso al personale incaricato dallo stesso in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

ALLEGATO B

MODALITÀ TECNICHE SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE AGRICOLE AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 2, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 1/2018, A VALERE SULLA PROCEDURA DI CUI ALL'OCDPC N. 1219 DEL 18/09/2026, RELATIVA AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 NEI TERRITORI DEI COMUNI INDIVIDUATI DALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29/10/2024, DEL 25/11/2024 E DEL 23/12/2024 (OCDPC NN. 1112/2024, 1115/2024 E 1127/2025)

Indice generale

1. Finalità e Risorse.....3
1.1. Finalità e obiettivi.....3
1.2. Aiuti di Stato.....3
1.3. *Dotazione finanziaria*.....3
2. Requisiti di ammissibilità Beneficiari.....3
2.1. Condizioni di accesso.....4
3. Spese ammissibili.....5
4. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione.....5
4.1. Esclusioni.....6
4.2. Procedura.....6
4.3. Cumulabilità.....6
5. Altri criteri e Perizia Asseverata.....7
6. Valutazione e istruttoria.....7
6.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....7
7. Cause di inammissibilità.....7
7.1. Formazione dell'elenco e concessione contributo.....8
8. Responsabile del procedimento.....8
9. Trattamento dei dati personali.....8
10. Disposizioni finali.....9

1. Finalità e Risorse

1.1. Finalità e obiettivi

Le presenti disposizioni definiscono le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi a favore delle attività economiche e produttive agricole, individuate negli Allegati “1” e “2” all’ordinanza commissariale di approvazione del presente documento, interessate dagli eventi calamitosi di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, pubblicata nella G.U. – Serie Generale n. 272 del 20 novembre 2024, del 25 novembre 2024, pubblicata nella G.U. – Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2024, e del 23 dicembre 2024, pubblicata nella G.U. – Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2025, che hanno presentato, nei termini stabiliti dall’Ordinanza commissariale n. 5/2025 e successive modifiche e integrazioni, la segnalazione dei danni mediante compilazione dell’apposita modulistica conforme al Modello C1.

Le presenti disposizioni sono adottate in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1219/2026 e secondo i criteri, termini e modalità stabiliti dall’Allegato “C” alla medesima ordinanza, recepiti e approvati come Allegato “A” alla presente Ordinanza commissariale.

I contributi sono concessi per le finalità di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della protezione civile”.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si applicano le disposizioni di cui all’Allegato “A” alla presente ordinanza commissariale.

1.2. Aiuti di Stato

Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 327 del 21.12. 2022, in quanto soddisfano le condizioni di cui al Capo I del citato regolamento nonché le condizioni specifiche di cui all’articolo 37. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2472.

Il numero di identificazione del regime di aiuti, comunicato in esenzione dalla notifica, è: SA110072. Gli aiuti sono concessi solo successivamente all’attribuzione del predetto numero di identificazione.

Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, le informazioni sul presente regime di aiuti sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità di registrazione del regime, e rese consultabili sui sistemi SIAN, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla concessione dell’aiuto, al seguente link:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20503

1.3. Dotazione finanziaria

Il contributo concedibile a ciascuna impresa beneficiaria è determinato nei limiti e secondo i criteri previsti dall’Allegato “A” alla presente ordinanza, fermo restando il limite massimo concedibile pari ad euro 450.000,00 per ciascuna impresa.

L’effettiva concessione dei contributi resta subordinata al riparto e all’assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Dipartimento della protezione civile.

2. Requisiti di ammissibilità Beneficiari

Sono ammesse a beneficiare dei contributi le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese,

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, verificati dall'ufficio istruttore nell'ambito della procedura di istruttoria della domanda di contributo:

1. avere sede legale o operativa nei territori dei Comuni individuati dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024;
2. essere proprietari ovvero titolari di diritti reali o personali di godimento rispetto ai beni per i quali è stato segnalato il danno;
3. avere presentato, nei termini previsti dall'Ordinanza commissariale n. 5/2025 e successive modifiche e integrazioni, la segnalazione dei danni mediante compilazione della scheda Modello C1;
4. non avere già ottenuto, per i medesimi danni e per le medesime spese, contributi pubblici che, cumulati con il contributo richiesto ai sensi delle presenti disposizioni, determinino il superamento dell'importo massimo ammissibile;
5. sussistere un nesso di causalità diretto tra gli eventi calamitosi di cui al paragrafo 1 e i danni per i quali è richiesto il contributo.

2.1. Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari" devono dichiarare, al momento della presentazione della domanda di contributo, di essere consapevoli che, ai fini dell'ammissione e dell'erogazione del contributo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese, ove previsto dalla normativa vigente;

2. essere in possesso di partita IVA;

3. essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di erogazione del contributo medesimo;

4. essere impresa attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti e non essere impresa in difficoltà salvo nel caso in cui la condizione derivi dall'evento oggetto della presente procedura;

5. possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;

6. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno,salvo che il medesimo ordine sia stato integralmente adempiuto o che le somme oggetto di recupero siano state depositate in un conto bloccato, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;

7. essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia antimafia (D.Lgs. 159/2011), ove applicabili.

Oltre a quanto sopra riportato, i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

a) non aver percepito, né avere titolo a percepire, ulteriori contributi pubblici o indennizzi assicurativi riferiti ai medesimi danni e alle medesime spese oggetto della domanda, fatta eccezione per gli eventuali contributi concessi ai sensi delle Ordinanze commissariali n. 149/2025 e n. 164/2025, che saranno scomputati ai fini del calcolo del contributo spettante e del rispetto dei limiti di cumulabilità previsti dalle presenti disposizioni;

b) che gli interventi e le spese per cui è richiesto il contributo riguardano beni nella disponibilità del richiedente a titolo di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento, secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni e dall'Allegato "C" all'OCDPC n. 1219/2026 e recepito nell'Allegato A all'Ordinanza che approva il presente documento;

c) che l'impresa che abbia cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda dopo l'evento calamitoso e prima della presentazione della domanda non ha titolo a presentare la domanda di contributo; qualora la cessazione dell'attività o il trasferimento della proprietà intervengano successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario decade dal contributo, fatti salvi i casi espressamente previsti dall'Allegato "C" all'OCDPC n. 1219/2026 e recepito nell'Allegato A all'Ordinanza che approva il presente documento;

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 6 devono sussistere alla data dell'evento calamitoso, alla data di presentazione della domanda e alla data di erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'Allegato "C" all'OCDPC n. 1219/2026 recepito nell'Allegato A all'Ordinanza che approva il presente documento.

Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 7 sono verificate ai fini dell'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Allegato "C" all'OCDPC n. 1219/2026 recepito nell'Allegato A all'Ordinanza che approva il presente documento.

Il mancato possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità che devono sussistere alla data di presentazione della domanda comporta l'inammissibilità della stessa. Il venir meno, nelle successive fasi del procedimento, delle condizioni richieste ai fini dell'erogazione del contributo comporta la decadenza dal contributo eventualmente concesso, con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi di legge.

3. Spese ammissibili

Per la tipologia, la caratterizzazione e il dettaglio delle spese e dei beni ammissibili a contributo si rimanda espressamente a quanto stabilito al paragrafo 2 ("Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità") dell'Allegato "A" alla presente ordinanza commissariale.

4. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

Per l'individuazione delle tipologie di danni ammissibili, per i limiti percentuali di copertura e per i criteri analitici della relativa determinazione, si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 3 ("Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione") dell'Allegato "A" alla presente ordinanza commissariale.

Gli eventuali importi già concessi ed erogati a titolo di immediato sostegno di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 1/2018 (compresi gli anticipi di cui alle precedenti Ordinanze commissariali), costituendo anticipazione del contributo complessivamente spettante ai sensi della presente procedura, saranno scomputati e detratti in sede di determinazione dell'importo finale concedibile.

4.1. Esclusioni

Per le tipologie di danni esclusi si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 4 "Esclusioni" dell'Allegato "A" alla presente ordinanza commissariale.

È altresì escluso il costo della perizia asseverata di cui al paragrafo 9 dell'Allegato "A" alla presente ordinanza commissariale, che resta integralmente a carico del richiedente il contributo.

4.2. Procedura

I soggetti in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 2, elencati negli allegati "1" e "2" che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto, possono presentare domanda di contributo esclusivamente mediante procedura informatizzata, utilizzando il modulo ID84 disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA"), accessibile dal sito www.artea.toscana.it..

La domanda di ammissione al contributo, corredata della perizia asseverata, da parte delle imprese agricole può essere presentata a partire dal giorno 2 novembre 2026 e fino alle ore 23:59 del giorno 2 gennaio 2027.

L'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel presente documento e negli allegati "A" e "3" (perizia asseverata) alla presente Ordinanza commissariale.

Con successivo provvedimento, a seguito dell'assegnazione dei fondi da parte del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno disciplinate le successive fasi relative a rendicontazione ed erogazione.

La mancata presentazione di domanda di contributo, entro il termine sopra indicato equiparata ad una rinuncia.

4.3. Cumulabilità

Il contributo di cui alle presenti disposizioni è cumulabile con altri aiuti di Stato e con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472.

Il contributo è altresì cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi e con altri pagamenti ricevuti a copertura delle perdite, fermo restando che l'importo complessivo degli aiuti e degli altri pagamenti non può superare il 100% dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2472.

5. Altri criteri e Perizia Asseverata

In presenza di indennizzi assicurativi o contributi da corrispondere da altro Ente Pubblico si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 8 "indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico" dell'Allegato "A" alla presente ordinanza commissariale..

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, le imprese richiedenti devono allegare una perizia asseverata redatta da un tecnico professionista abilitato, secondo quanto previsto dal paragrafo 9 "Perizia asseverata" dell'Allegato "A" alla presente ordinanza commissariale

La perizia asseverata è predisposta utilizzando il modello contenuto nell'Allegato "3" alla presente ordinanza commissariale.

I soggetti individuati negli Allegati "1" e "2" possono avvalersi, ai fini della presente procedura, della perizia asseverata già predisposta e presentata nell'ambito della domanda di pagamento e rendicontazione del contributo di primo sostegno di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018, disciplinato dall'Ordinanza commissariale n. 149/2025 e successive modifiche e integrazioni, senza dover predisporre e presentare una nuova perizia asseverata.

6. Valutazione e istruttoria

6.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il soggetto richiedente ha facoltà di rinunciare al contributo prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. La rinuncia non comporta l'adozione di un provvedimento di revoca da parte dell'Amministrazione.

Il procedimento istruttorio si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità;

- formazione dell'elenco delle imprese ammesse a contributo e dei relativi importi concedibili.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

1. la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, nonché il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e della documentazione richiesta ;
2. la completezza della domanda e della documentazione allegata;
3. la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni di accesso previste dalle presenti disposizioni, secondo le modalità e nei termini temporali stabiliti dalla normativa applicabile e dall'Allegato "A" alla presente ordinanza commissariale.

7. Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili** al momento della presentazione dell'istanza:

1. la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti al paragrafo 4.2;
2. la trasmissione della domanda con modalità diversa da quella stabilita al paragrafo 4.2;
3. la mancata sottoscrizione della domanda;
4. la mancanza di presentazione della perizia asseverata**;**
5. l'assenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni di accesso che devono sussistere a tale data ai sensi delle presenti disposizioni e della normativa applicabile.

7.1. Formazione dell'elenco e concessione contributo

Al termine dell'istruttoria, l'ufficio competente predispone i seguenti elenchi:
- imprese ammesse al contributo con indicazione dei relativi importi riconosciuti;
- imprese non ammesse per esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità ovvero a seguito di rinuncia.

Gli esiti istruttori negativi sono comunicati ai soggetti interessati mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) a cura dell'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

La cessazione dell'attività o il trasferimento della proprietà dell'azienda successivamente alla presentazione della domanda comportano la decadenza dal contributo, nei casi e secondo le modalità previste dall'Allegato "A" alla presente ordinanza commissariale.

8. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009, il responsabile del procedimento è individuato come segue:

a) la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;

b) per le attività connesse all'attuazione della presente procedura: il Dirigente del Settore "Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Pistoia e Prato. Gestione dei rischi e delle calamità in agricoltura. Semplificazione dei controlli delle imprese agricole";

c) per l'attività istruttoria delle domande, il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale. con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

9. Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i., e in particolare degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali raccolti per via telematica avviene esclusivamente per finalità attinenti alla presente procedura, attivata dal Commissario delegato ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1219/2026, per la presentazione della domanda di contributo per i danni alle attività economiche e produttive agricole, a valere sulle ricognizioni effettuate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 1/2018.

A tal fine si comunica quanto segue: La Regione Toscana – Giunta regionale è il titolare del trattamento dei dati personali (dati di contatto: Piazza Duomo 10 – 50122 Firenze; PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i dati ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

I dati personali sono trattati esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura, per l'istruttoria delle domande, l'erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi, nonché per l'esecuzione di controlli e adempimenti previsti dalla normativa vigente. Possono inoltre essere utilizzati per studi, ricerche o analisi statistiche in forma anonima, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

Possono essere trattati dati comuni, dati particolari (ai sensi dell'art. 9 GDPR) e dati giudiziari (art. 10 GDPR), qualora strettamente necessari alla gestione della procedura. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal personale autorizzato del Titolare, con strumenti cartacei, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e garantendo la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati secondo le misure tecniche e organizzative previste dalla legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti connessi all'istruttoria della domanda e alla eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità, parziale o totale, di istruire la domanda e di accedere ai benefici previsti.

I dati potranno essere comunicati, nei limiti delle rispettive competenze, ad ARTEA, al Dipartimento della Protezione Civile, ad AGEA, alla Ragioneria Generale dello Stato, al MASAF, all'Unione Europea, ai Comuni interessati e ad altri soggetti pubblici incaricati dell'istruttoria o del controllo, nonché a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento per la gestione tecnica o amministrativa del procedimento.

I dati potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente nei casi previsti dalla legge, in particolare per la pubblicazione dei provvedimenti sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

I dati saranno conservati presso gli uffici competenti per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente per il periodo previsto dalle disposizioni di legge in materia di archiviazione della documentazione amministrativa.

Il partecipante alla presente procedura ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, nei casi e alle condizioni ivi previste, rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (DPO) all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it.

È inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

10. Disposizioni finali

Ai fini della presente procedura, tutte le comunicazioni nei confronti dei soggetti beneficiari sono effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC), ivi comprese le comunicazioni relative agli esiti istruttori.

Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di integrare o modificare la presente procedura in conseguenza di sopravvenute disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali intervenute entro il termine di presentazione delle domande. In tal caso, le modifiche sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sono comunicate le eventuali modalità per l'adeguamento o l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si applicano le norme dell'Unione europea, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dell'OCDPC n. 1219/2026 e dell'Allegato "A" alla presente ordinanza commissariale.

L'Amministrazione regionale si riserva l'applicazione delle disposizioni comunitarie sopravvenute in materia di aiuti di Stato, anche in relazione all'evoluzione della normativa e degli orientamenti della Commissione europea.

REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 123 del 30/10/2026

Oggetto:
DD.CC.MM. del 9 aprile 2025 e del 3 aprile 2026 – OCDPC n. 1140/2025 – Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 e dal 14 marzo 2025 – Proroga dei termini per la realizzazione delle spese e per la presentazione della rendicontazione previsti dall'Ordinanza commissariale n. 92 del 4 agosto 2026.

Gestione Commissariale: Eccezionali eventi metereologici - Febbario 2025 (dal 12 al 14) e Marzo 2025 (14 e 15) - DD.CC.MM. del 9 aprile 2025 - OCDPC n. 1140 del 2 maggio 2025

Direzione Proponente: DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Struttura Proponente: SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO TERRITORIALE DI PISTOIA E PRATO. GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CALAMITA' IN AGRICOLTURA. SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI DELLE IMPRESE AGRICOLE.

Dirigente Responsabile: Laura ACHENZA

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°1

ATTI COLLEGATI

Tipo Atto	*Numero di adozione*	*Data*	*Tipo modifica*
Ordinanza commissariale	92	04/08/2026	Proroga

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 "Codice della Protezione civile";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia;

VISTA altresì la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2026, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 90 del 18 aprile 2026 e n. 92 del 21 aprile 2026, con le quali sono stati prorogati per ulteriori dodici mesi gli stati di emergenza dichiarati con le predette DD.CC.MM. del 9 aprile 2025;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1140 del 2 maggio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2025, "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato*", che, tra l'altro:

- all'articolo 1, comma 1, prevede la nomina del Presidente della Regione Toscana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- l'articolo 4, comma 3, prevede la definizione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018, in favore della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi;

RICHIAMATE le ordinanze commissariali:

- n. 49 del 12 maggio 2025 con la quale, tra l'altro, vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato per la gestione delle attività da porre in essere ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della OCDPC n. 1140/2025, fra cui il Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Pistoia e Prato. Gestione dei rischi e delle calamità in agricoltura. Semplificazione dei controlli delle imprese agricole della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'espletamento delle attività riguardanti le attività economiche e produttive agricole;

- n. 50 del 13 maggio 2025 con quale sono stati individuati i comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;
- n. 70 del 6 giugno 2025, con la quale sono state approvate le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive agricole, fissando al 27 agosto 2025 il termine per la presentazione delle domande, come previsto all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;
- n. 92 del 4 agosto 2026 recante "Definizione delle priorità e delle modalità attuative per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive agricole interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 e dal 14 marzo 2025;

RICHIAMATA, in particolare, l'ordinanza commissariale n. 92 del 4 agosto 2026, con la quale, tra l'altro:

- sono stati approvati gli elenchi delle imprese agricole che possono accedere ai contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018;

- al punto 4 dell'Allegato A è stato fissato al 2 novembre 2026 il termine per la realizzazione delle spese e per l'invio della relativa rendicontazione da parte delle imprese agricole, prevedendo la possibilità di prorogare tale termine

VISTE le richieste di proroga pervenute a valere sull'ordinanza commissariale 92/2026, motivate dalla difficoltà di terminare gli interventi al 02/11/2026 per ritardi sia da parte di fornitori che nel reperimento dei materiali necessari;

RITENUTO opportuno accogliere le sopra citate richieste concedendo la proroga dei termini al fine di consentire il completamento dei lavori e delle relative spese per il ripristino dei danni dichiarati nel modulo C1, che non potranno essere ultimati entro il termine stabilito, per i motivi sopra elencati;

RITENUTO opportuno stabilire un nuovo termine alle ore 23:59 del giorno 01/12/2026 per la realizzazione delle spese e per l'invio della rendicontazione da parte delle imprese agricole, al fine di dare ai beneficiari la possibilità di accedere ai contributi per l'immediato sostegno;

RITENUTO altresì di confermare, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, le restanti disposizioni dell'ordinanza commissariale n. 92 del 4 agosto 2026;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prorogare alle ore 23:59 del giorno 01 dicembre 2026 il termine previsto al punto 4 dell'Allegato A all'ordinanza commissariale n. 92 del 4 agosto 2026 per la realizzazione delle spese e per l'invio della relativa rendicontazione da parte delle imprese agricole beneficiarie dei contributi di immediato sostegno;

2. di confermare, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, tutte le restanti disposizioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 92 del 4 agosto 2026;

3. di dare comunicazione attraverso la sezione dedicata del portale regionale al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/eventi-meteorologici-febbraio-marzo-2025 e sul portale dell'organismo pagatore ARTEA al seguente link: https://www.artea.toscana.it/;

4. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di pubblicarlo ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

La Dirigente Responsabile
Laura Achenza

Il Direttore
Roberto Scalacci

REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 124 del 02/11/2026

Oggetto:
Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 - OCDPC n. 1140/2025 - Ordinanza commissariale n. 60 del 08/06/2026. Approvazione primo elenco domande ammesse

Gestione Commissariale: Eccezionali eventi metereologici - Febbario 2025 (dal 12 al 14) e Marzo 2025 (14 e 15) - DD.CC.MM. del 9 aprile 2025 - OCDPC n. 1140 del 2 maggio 2025

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dirigente Responsabile: Serena MODRIC

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Elenco domande ammesse
A1	No	Elenco domande ammesse ad uso interno

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A	*Elenco domande ammesse*	*5b4820d1a072a99a65b0413f81626b37544d6890804c662885c33d109e19b249*
A1	*Elenco domande ammesse ad uso interno*	*bc87e623e55c6674d8fcb6275474b8a9581a65d7d82cce1c47be599039621435*

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 92 del 21 aprile 2026, con cui il suddetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1140 del 2 maggio 2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 105 del 8 maggio 2025, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.”* con cui il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati, ed in particolare l’articolo 1 comma 2 dell’OCDPC suddetta, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

VISTE le seguenti DGRT:
- n. 221/2026 “Sviluppo Toscana S.p.a.: Approvazione dell’Elenco delle attività da assegnare alla società nel triennio 2026-2028 e degli indirizzi per la redazione del Piano Attività 2026 con proiezioni al 2027 e 2028 ”;
- n. 485/2026 “Sviluppo Toscana S.pA.: espressione dell’assenso preventivo sul budget economico triennale 2026-2028 e sul piano di attività 2026 con proiezione al 2027-2028";
- n. 894/2026 “Sviluppo Toscana S.p.a.: Primo aggiornamento infrannuale dell’Elenco delle attività da assegnare alla società nel triennio 2026-2028”;

DATO ATTO che nel Piano di Attività per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegato A alla richiamata DGR 894/2026, è prevista l’attività “Gestione degli interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale” da parte di Sviluppo Toscana S.p.a., identificata con codice commessa B02-2019-09, punto 2 “programmazione regionale”, attività n. 25 per l’anno 2026, n. 20 per l’anno 2027 e n. 19 per l’anno 2028;

RICHIAMATE le seguenti ordinanze commissariali:

- n. 49 del 12 maggio 2025 e la successiva ordinanza integrativa n. 68 del 04-06-2025, con le quali, tra l'altro, vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato per la gestione delle attività da porre in essere ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della OCDPC n. 1140/2025, fra cui il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive per l'espletamento delle attività riguardanti le attività economiche e produttive extra-agricole;
- n. 71 del 06/06/2025, con cui sono state definiti le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni finalizzata alla successiva fase di contributo per l'immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;
- n. 60 del 08/06/2026, con cui si dà attuazione alle misure di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, lettera c) mediante l'approvazione delle disposizioni per la concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi per le attività economiche e produttive extra-agricole che hanno partecipato alla procedura di segnalazione danni ai sensi della citata Ordinanza Commissariale n 71/2025 e si affida la gestione dell'erogazione del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole, con riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A.;
- n. 102 del 15/09/2026 "DD.CC.MM del 9/04/2025 – OCDPC n. 1140 del 2/05/2025. Ordinanze commissariali nn. 60 e 61 del 8/06/2026. Modifica del termine finale", con cui viene introdotta l'ulteriore scadenza del 2/11/2026 quale termine conclusivo per l'ammissibilità della spesa e la presentazione delle rendicontazioni da parte dei richiedenti l'immediato sostegno;

DATO ATTO che il presente intervento è attuato ai sensi dell'art. 50 "Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali" del Regolamento (UE) n. 651/2014;

RICHIAMATI i seguenti paragrafi delle "Disposizioni sulle prime misure economiche per immediato sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole", allegato A alla succitata ordinanza n. 60/2026:

- 4.1 "DOCUMENTAZIONE", in cui si precisa la documentazione obbligatoria ed eventuale utile alla rendicontazione e l'inserimento sul portale da parte dei richiedenti;
- 4.2 "PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO", laddove si prevede tra l'altro che Sviluppo Toscana proceda entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la rendicontazione, salvo sospensione dei termini, alla trasmissione degli esiti istruttori al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero Dello Sviluppo Economico. "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (17G00130)", pubblicato sulla GU n. 175 del 28/07/2017, che detta le modalità attuative di tale norma;

PRESO ATTO della comunicazione ns. prot 0829706 del 28/10/2026 agli atti del Settore scrivente, con cui il gestore Sviluppo Toscana trasmette il primo elenco delle domande ammesse, relativo alle domande di contributo presentate al 14/09/2026 complete al 23/10/2026, secondo quanto riportato negli allegati A ed A1, parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO di approvare gli esiti istruttori, così come trasmessi dal gestore con la succitata comunicazione del 28/10/2026, di cui agli allegati A ed A1 al presente atto;

STABILITO che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore degli interventi oggetto del presente atto, provveda alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui all'allegato A/A1, assoggettando lo stesso alla ritenuta di acconto del 4%, di cui agli artt. 28, comma 2, e 29, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, con esclusione dell'importo correlato all'acquisto di beni strumentali;

ATTESTATO che, in riferimento alla rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato delle risorse da erogarsi ai beneficiari di cui al primo elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole ammesse ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 60/2026:

- Sviluppo Toscana attesta, con la stessa PEC ns. prot 0829706 del 28/10/2026, che provvederà entro il 31/12/2026 al trasferimento al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della documentazione di spesa presentata da ciascun beneficiario, assicurando la coerenza della documentazione da rendicontarsi alla RGS da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario;
- sono state rispettate le disposizioni di attuazione dell'intervento, compresi gli obblighi di informativa e di monitoraggio;
- a seguito della verifica documentale a cura di Sviluppo Toscana Spa, si è appurato che gli interventi di ripristino realizzati presentano uno stretto nesso di causalità con l'evento calamitoso;

VISTA la DGR n. 325 del 27/03/2023 che impartisce specifiche direttive per la pubblicazione di dati personali (ed in particolare l'art. 2 dell'allegato A, che prevede la deroga alla pubblicazione dei dati personali relativi alle attività di natura imprenditoriale destinatarie di contributi, per ovviare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di importo superiore a Euro 1.000,00);

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);

PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 sono stati acquisiti i codici CUP riportati in allegato quale riferimento per l'intervento pubblico attuato con il presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare i seguenti allegati al presente atto, relativi alle domande pervenute da parte delle attività economiche e produttive extra-agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla DCM del 9 aprile 2025, all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1040 del 2 maggio 2025 e all'Ordinanza commissariale n. 60 dell'8 giugno 2026:

"A", relativo al primo elenco di domande ammesse, costituito da erogazioni a titolo di saldo, redatto in conformità alle disposizioni della DGR 325/2023;
"A1" relativo al primo elenco delle domande ammesse, ad uso interno del settore scrivente, in quanto completo di dati non pubblicabili;

2. di liquidare a favore del gestore Sviluppo Toscana S.p.A. (cod fiscale 00566850459) l'importo di euro 40.982,20 a valere sull'impegno n. 883 del capitolo 1170 della contabilità speciale n. IT67X0100004306CS0000018302 Alias RGS CS-FI-0013140 – OCDPC n. 1140/2025, intestata a "COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1140-2025 ZONA TOSCANA", mediante bonifico sul conto IBAN IT27B0503413653000000002272;

3. stabilire che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore della procedura relativa all'evento emergenziale in oggetto, provveda, all'esecutività del presente atto, alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui ai suddetti allegati;

4. di precisare che i COR assunti con il presente atto sono da confermarsi entro 20 giorni dalla richiesta di registrazione a cura del gestore Sviluppo Toscana Spa;

5. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);

6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

7. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a Sviluppo Toscana Spa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "A1", nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Fabio Cacioli

La Dirigente
Serena Modric

OC 60_2026

Allegato a)

Contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici (ORDINANZA COMMISSARIALE 60/2026)

Esiti delle domande presentate entro il 14/09/2026 complete al 23/10/2026 (SALDO)

	CUP Sviluppo Toscana	Cup CIPE	RAGIONE SOCIALE	Comune sede danneggiata	PV	ESITO	Contributo richiesto	Spesa Rendicontata	Spesa totale ammissibile	Contributo totale ammissibile a lordo della ritenuta	Importo contributo non soggetto a ritenuta d'acconto	Importo contributo soggetto a ritenuta d'acconto	Importo da erogare impresa	Importo ritenuta acconto	COR
1	1140.02052025.280000173	D65C26000490009	xxxxxxxxx	Marciana	LI	Ammesso	20.000,00	82.884,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26437020
2	1140.02052025.280000272	D65C26000410002	xxxxxxxxx	Isola Del Giglio	GR	Ammesso parzialmente	4.482,20	4.482,20	982,20	982,20	0,00	982,20	942,91	39,29	26437101
3	1140.02052025.280000285	D95C26000430009	Compagnia Elbana per il Turismo srl	Portoferraio	LI	Ammesso	20.000,00	30.482,49	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26437194
										40.982,20					

REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 125 del 02/11/2026

Oggetto:
Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 - OCDPC n. 1140/2025 - Ordinanza commissariale n. 61 del 08/06/2026. Approvazione primo elenco domande ammesse

Gestione Commissariale: Eccezionali eventi metereologici - Febbario 2025 (dal 12 al 14) e Marzo 2025 (14 e 15) - DD.CC.MM. del 9 aprile 2025 - OCDPC n. 1140 del 2 maggio 2025

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dirigente Responsabile: Serena MODRIC

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Elenco domande ammesse
A1	No	Elenco domande ammesse ad uso interno

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A	*Elenco domande ammesse* *d7f362082810fea373da4ea6d396139cae278c39655968b23ca3e23be0d7d2ac*
A1	*Elenco domande ammesse ad uso interno* *bf71a9997487254cbd9f727b0ca441f4cd80a61677ae24f072716ad2bdd92a16*

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato, prorogato di ulteriori 12 mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1140 del 2 maggio 2025, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 105 del 8 maggio 2025, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.”* con cui il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati, ed in particolare l’articolo 1 comma 2 dell’OCDPC suddetta, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

VISTE le seguenti DGRT:
- n. 221/2026 “Sviluppo Toscana S.p.a.: Approvazione dell’Elenco delle attività da assegnare alla società nel triennio 2026-2028 e degli indirizzi per la redazione del Piano Attività 2026 con proiezioni al 2027 e 2028 ”;
- n. 485/2026 “Sviluppo Toscana S.pA.: espressione dell’assenso preventivo sul budget economico triennale 2026-2028 e sul piano di attività 2026 con proiezione al 2027-2028";
- n. 894/2026 “Sviluppo Toscana S.p.a.: Primo aggiornamento infrannuale dell’Elenco delle attività da assegnare alla società nel triennio 2026-2028”;

DATO ATTO che nel Piano di Attività per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegato A alla richiamata DGR 894/2026, è prevista l’attività “Gestione degli interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale” da parte di Sviluppo Toscana S.p.a., identificata con codice commessa B02-2019-09, punto 2 “programmazione regionale”, attività n. 25 per l’anno 2026, n. 20 per l’anno 2027 e n. 19 per l’anno 2028;

RICHIAMATE le seguenti ordinanze commissariali:
- n. 49 del 12 maggio 2025 e la successiva ordinanza integrativa n. 68 del 04-06-2025, con le quali, tra l’altro, vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato per la

gestione delle attività da porre in essere ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della OCDPC n. 1140/2025, fra cui il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive per l'espletamento delle attività riguardanti le attività economiche e produttive extra-agricole;

- n. 50 del 13 maggio 2025, con cui vengono individuati i comuni di riferimento nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;
- n. 71 del 06/06/2025, con cui sono state definiti le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni finalizzata alla successiva fase di contributo per l'immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;
- n. 61 del 08/06/2026, con cui si dà attuazione alle misure di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, lettera c) mediante l'approvazione delle disposizioni per la concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi per le attività economiche e produttive extra-agricole che hanno partecipato alla procedura di segnalazione danni ai sensi della citata Ordinanza Commissariale n 71/2025 e si affida la gestione dell'erogazione del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole, con riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A.;
- n. 102 del 15/09/2026 "DD.CC.MM del 9/04/2025 – OCDPC n. 1140 del 2/05/2025. Ordinanze commissariali nn. 60 e 61 del 8/06/2026. Modifica del termine finale", con cui viene introdotta l'ulteriore scadenza del 2/11/2026 quale termine conclusivo per l'ammissibilità della spesa e la presentazione delle rendicontazioni da parte dei richiedenti l'immediato sostegno;

DATO ATTO che il presente intervento è attuato ai sensi dell'art. 50 "Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali" del Regolamento (UE) n. 651/2014;

RICHIAMATI i seguenti paragrafi delle "Disposizioni sulle prime misure economiche per immediato sostegno alle attività economiche e produttive extra-agricole", allegato A alla succitata ordinanza n. 61/2026:

- 4.1 "DOCUMENTAZIONE", in cui si precisa la documentazione obbligatoria ed eventuale utile alla rendicontazione e l'inserimento sul portale da parte dei richiedenti;
- 4.2 "PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO", laddove si prevede tra l'altro che Sviluppo Toscana proceda entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la rendicontazione, salvo sospensione dei termini, alla trasmissione degli esiti istruttori al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero Dello Sviluppo Economico. "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (17G00130)", pubblicato sulla GU n. 175 del 28/07/2017, che detta le modalità attuative di tale norma;

PRESO ATTO della comunicazione ns. prot 0829706 del 28/10/2026 agli atti del Settore scrivente, con cui il gestore Sviluppo Toscana trasmette il primo elenco delle domande ammesse, relativo alle

domande di contributo presentate al 14/09/2026 e complete al 23/10/2026, secondo quanto riportato negli allegati A ed A1, parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO di approvare gli esiti istruttori, così come trasmessi dal gestore con la succitata comunicazione del 28/10/2026, di cui agli allegati A ed A1 al presente atto;

STABILITO che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore degli interventi oggetto del presente atto, provveda alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui all'allegato A/A1, assoggettando lo stesso alla ritenuta di acconto del 4%, di cui agli artt. 28, comma 2, e 29, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, con esclusione dell'importo correlato all'acquisto di beni strumentali;

ATTESTATO che, in riferimento alla rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato delle risorse da erogarsi ai beneficiari di cui al primo elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole ammesse ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/2026:

- Sviluppo Toscana attesta, con la stessa PEC ns. prot 0829706 del 28/10/2026, che provvederà entro il 31/12/2026 al trasferimento al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della documentazione di spesa presentata da ciascun beneficiario, assicurando la coerenza della documentazione da rendicontarsi alla RGS da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario;
- sono state rispettate le disposizioni di attuazione dell'intervento, compresi gli obblighi di informativa e di monitoraggio;
- a seguito della verifica documentale a cura di Sviluppo Toscana Spa, si è appurato che gli interventi di ripristino realizzati presentano uno stretto nesso di causalità con l'evento calamitoso;

VISTA la DGR n. 325 del 27/03/2023 che impartisce specifiche direttive per la pubblicazione di dati personali (ed in particolare l'art. 2 dell'allegato A, che prevede la deroga alla pubblicazione dei dati personali relativi alle attività di natura imprenditoriale destinatarie di contributi, per ovviare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di importo superiore a Euro 1.000,00);

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);

PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 sono stati acquisiti i codici CUP riportati in allegato quale riferimento per l'intervento pubblico attuato con il presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare i seguenti allegati al presente atto, relativi alle domande pervenute da parte delle attività economiche e produttive extra-agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla DCM del 9 aprile 2025, all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1040 del 2 maggio 2025 e all'Ordinanza commissariale n. 61 dell'8 giugno 2026:
   "A", relativo al primo elenco di domande ammesse, costituito da erogazioni a titolo di saldo, redatto in conformità alle disposizioni della DGR 325/2023;

"A1" relativo al primo elenco delle domande ammesse, ad uso interno del settore scrivente, in quanto completo di dati non pubblicabili;

2. di liquidare a favore del gestore Sviluppo Toscana S.p.A. (cod fiscale 00566850459) l'importo di euro 717.492,63 a valere sull'impegno n. 884 del capitolo 3017 della contabilità speciale n. IT67X0100004306CS0000018302 Alias RGS CS-FI-0013140 – OCDPC n. 1140/2025, intestata a "COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1140-2025 ZONA TOSCANA", mediante bonifico sul conto IBAN IT27B0503413653000000002272;

3. stabilire che Sviluppo Toscana S.p.A, nella sua veste di gestore della procedura relativa all'evento emergenziale in oggetto, provveda, all'esecutività del presente atto, alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui ai suddetti allegati;

4. di precisare che i COR assunti con il presente atto sono da confermarsi entro 20 giorni dalla richiesta di registrazione a cura del gestore Sviluppo Toscana Spa;

5. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);

6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

7. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a Sviluppo Toscana Spa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "A1", nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Fabio Cacioli

La Dirigente
Serena Modric

OC 61_2026

Allegato a)

Contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici (ORDINANZA COMMISSARIALE 61/2026)

Esiti delle domande presentate entro il 14/09/2026 complete al 23/10/2026 (SALDO)

	CUP Sviluppo Toscana	Cup CIPE	RAGIONE SOCIALE	Comune sede danneggiata	PV.	ESITO	Contributo richiesto	Spesa Rendicontata	Spesa totale ammissibile	Contributo totale ammissibile a lordo della ritenuta	Importo contributo non soggetto a ritenuta d'acconto	Importo contributo soggetto a ritenuta d'acconto	Importo da erogare impresa	Importo ritenuta acconto	COR
1	1140.02052025.280000151	D65C26000660009	xxxxxxxxx	Borgo San Lorenzo	FI	Ammesso	20.000,00	22.326,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26419778
2	1140.02052025.280000152	D35C26000600009	xxxxxxxxx	Rufina	FI	Ammesso	18.876,95	18.876,95	18.876,95	18.876,95	12.500,00	6.376,95	18.621,87	255,08	26419576
3	1140.02052025.280000153	D35C26000500002	xxxxxxxxx	Rufina	FI	Ammesso parzialmente	4.368,00	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	4.310,63	4.138,20	172,43	26419384
4	1140.02052025.280000154	D15C26000510009	xxxxxxxxx	Dicomano	FI	Ammesso	20.000,00	27.360,09	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26420097
5	1140.02052025.280000158	D15C26000440002	xxxxxxxxx	Scarperia E San Piero	FI	Ammesso parzialmente	3.025,00	3.755,70	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	2.904,00	121,00	26420723
6	1140.02052025.280000159	D15C26000520009	xxxxxxxxx	Scarperia E San Piero	FI	Ammesso	20.186,26	20.186,26	20.000,00	20.000,00	13.210,00	6.790,00	19.728,40	271,60	26420865
7	1140.02052025.280000163	D75C26000400002	xxxxxxxxx	Montelupo Fiorentino	FI	Ammesso	18.210,98	18.210,98	18.210,98	18.210,98	3.338,23	14.872,75	17.616,07	594,91	26420990
8	1140.02052025.280000165	D65C26000470009	xxxxxxxxx	Borgo San Lorenzo	FI	Ammesso	22.306,02	22.535,53	20.000,00	20.000,00	2.397,50	17602,50	19.295,90	704,10	26421063
9	1140.02052025.280000174	D35C26000510002	xxxxxxxxx	Rufina	FI	Ammesso parzialmente	3.272,04	3.272,04	2.574,72	2.574,72	0,00	2.574,72	2.471,73	102,99	26421230
10	1140.02052025.280000175	D35C26000520002	xxxxxxxxx	Rufina	FI	Ammesso parzialmente	3.052,44	3.052,44	2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,00	2.401,92	100,08	26421283
11	1140.02052025.280000177	D35C26000630009	xxxxxxxxx	Rufina	FI	Ammesso	56.200,00	37.015,14	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26421405
12	1140.02052025.280000180	D85C26000240009	xxxxxxxxx	Pontassieve	FI	Ammesso	20.000,00	21.985,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26421497
13	1140.02052025.280000182	D85C26000250009	IMMOBILIARE CONFCOMMERCIO PISA SRL	Pontedera	PI	Ammesso parzialmente	20.000,00	19.952,00	19.050,00	19.050,00	0,00	19.050,00	18.288,00	762,00	26422261
14	1140.02052025.280000184	D35C26000560002	xxxxxxxxx	Rufina	FI	Ammesso	9.602,83	9.602,83	9.602,83	9.602,83	0,00	9.602,83	9.218,72	384,11	26421741
15	1140.02052025.280000202	D75C26000550009	TREESSE SRL	Calenzano	FI	Ammesso parzialmente	18.544,93	18.480,10	18.406,65	18.406,65	9.949,40	8.457,25	18.068,36	338,29	26422332
16	1140.02052025.280000210	D25C26000320009	baracchina oasi srls	Crespina Lorenzana	PI	Ammesso	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26426789
17	1140.02052025.280000212	D15C26000570009	xxxxxxxxx	Scarperia E San Piero	FI	Ammesso parzialmente	16.286,81	16.286,81	13.713,10	13.713,10	2.923,60	10.789,50	13.281,52	431,58	26426952
18	1140.02052025.280000213	D35C26000570002	xxxxxxxxx	Rufina	FI	Ammesso	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	3.355,00	3.220,80	134,20	26427466
19	1140.02052025.280000214	D65C26000360002	Fondazione Madonna del Soccorso ETS	Castelfranco Di Sotto	PI	Ammesso	17.276,00	17.276,00	17.276,00	17.276,00	0,00	17.276,00	16.584,96	691,04	26427591
20	1140.02052025.280000217	D75C26000450002	xxxxxxxxx	Empoli	FI	Ammesso parzialmente	3.272,94	3.272,94	3.072,94	3.072,94	463,94	2.609,00	2.968,58	104,36	26428304
21	1140.02052025.280000219	D15C26000590009	FINESTRA ITALIA S.R.L.	Scarperia E San Piero	FI	Ammesso	30.787,07	30.787,07	19.728,71	19.728,71	0,00	19.728,71	18.939,56	789,15	26428514
22	1140.02052025.280000220	D15C26000600009	xxxxxxxxx	Scarperia E San Piero	FI	Ammesso	20.000,00	86.289,99	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26428943
23	1140.02052025.280000222	D15C26000610009	CESTENOLI SRL	Scarperia E San Piero	FI	Ammesso	20.000,00	43.882,95	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26429084
24	1140.02052025.280000223	D75C26000600009	LEOMART S.R.L.	Calenzano	FI	Ammesso	20.000,00	32.940,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26429714
25	1140.02052025.280000224	D75C26000460002	xxxxxxxxx	Calenzano	FI	Ammesso parzialmente	15.010,00	15.010,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	600,00	26430214
26	1140.02052025.280000231	D35C26000670009	xxxxxxxxx	Rufina	FI	Ammesso	18.591,82	18.591,82	18.591,82	18.591,82	0,00	18.591,82	17.848,15	743,67	26430946
27	1140.02052025.280000232	D35C26000680009	ARREDAMENTI BIGOZZI SRL	Rufina	FI	Ammesso	19.367,94	19.367,94	19.367,94	19.367,94	0,00	19.367,94	18.593,22	774,72	26431353
28	1140.02052025.280000235	D35C26000580002	xxxxxxxxx	Rufina	FI	Ammesso parzialmente	4.797,07	4.797,07	3.282,70	3.282,70	0,00	3.282,70	3.151,39	131,31	26432509

OC 61_2026

29	1140.02052025.280000237	D15C26000630009	CHIESSI & FEDI SPA	Scarperia E San Piero	FI	Ammesso	142.267,81	142.267,81	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26432846
30	1140.02052025.280000243	D35C26000690009	Magnelli Srl Impiantistica Generale	Rufina	FI	Ammesso parzialmente	31.234,24	16.234,24	5.223,80	5.223,80	0,00	5.223,80	5.014,85	208,95	26433990
31	1140.02052025.280000245	D15C26000650009	xxxxxxxxx	Firenze	FI	Ammesso	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26434368
32	1140.02052025.280000246	D75C26000500002	xxxxxxxxx	Empoli	FI	Ammesso	19.543,54	19.543,54	19.543,54	19.543,54	0,00	19.543,54	18.761,80	781,74	26434767
33	1140.02052025.280000249	D95C26000380009	Lanificio Bisentino Spa	Carmignano	PO	Ammesso	20.000,00	152.634,82	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26435056
34	1140.02052025.280000252	D85C26000270009	xxxxxxxxx	Campi Bisenzio	FI	Ammesso parzialmente	20.000,00	12.800,62	12.233,16	12.233,16	0,00	12.233,16	11.743,83	489,33	26435426
35	1140.02052025.280000254	D75C26000580009	xxxxxxxxx	Empoli	FI	Ammesso	15.859,93	15.859,93	15.859,93	15.859,93	9.155,18	6.704,75	15.591,74	268,19	26435531
36	1140.02052025.280000255	D95C26000400009	xxxxxxxxx	Sesto Fiorentino	FI	Ammesso	50.586,68	50.586,68	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26435616
37	1140.02052025.280000259	D85C26000280009	xxxxxxxxx	Pontassieve	FI	Ammesso parzialmente	18.245,22	18.245,22	18.063,05	18.063,05	0,00	18.063,05	17.340,53	722,52	26435684
38	1140.02052025.280000261	D95C26000300002	Polisportiva Associazionismo Sestese	Sesto Fiorentino	FI	Ammesso parzialmente	4.450,31	4.450,30	2.122,60	2.122,60	432,10	1690,50	2.054,98	67,62	26435765
39	1140.02052025.280000266	D35C26000730009	MICHELANGELO-LAVORI E NOLEGGI SRL O IN FORMA ABBREVIATA MICHELANGELO SRL	Rufina	FI	Ammesso	20.000,00	23.848,26	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26435870
40	1140.02052025.280000270	D85C26000290009	xxxxxxxxx	Cantagallo	PO	Ammesso	267.864,80	267.864,80	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26435883
41	1140.02052025.280000271	D75C26000590009	xxxxxxxxx	Calenzano	FI	Ammesso	20.000,00	27.802,95	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26435909
42	1140.02052025.280000276	D35C26000740009	BRG di Guarnieri Lorenzo e Leonardo S.R.L.	Rufina	FI	Ammesso	20.000,00	24.466,77	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26435943
43	1140.02052025.280000279	D65C26000430002	xxxxxxxxx	Borgo San Lorenzo	FI	Ammesso	7.930,60	7.930,60	7.930,60	7.930,60	0,00	7.930,60	7.613,38	317,22	26435979
44	1140.02052025.280000288	D15C26000720009	SPAL TEX S.R.L.	Capraia E Limite	FI	Ammesso parzialmente	25.912,76	19.304,49	6.567,98	6.567,98	6.567,98	0,00	6.567,98	0,00	26436028
45	1140.02052025.280000294	D15C26000740009	STONEGLASS S.R.L.	Lari	PI	Ammesso	20.000,00	20.410,30	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26436809
46	1140.02052025.280000296	D65C26000620009	MEGIP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Vicchio	FI	Ammesso	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26436864
47	1140.02052025.280000238	D15C26000640009	xxxxxxxxx	Scarperia E San Piero	FI	Ammesso	58.069,91	58.069,91	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	26436932
										717.492,63					

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2026, n. 25

Disposizioni in materia di figure apicali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT". Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 62, parte prima, del 30 ottobre 2026)

ALLEGATO A

AVVISO TECNICO DI ERRORE MATERIALE

Nel titolo della legge regionale 26 ottobre 2026, n. 25 (Disposizioni in materia di figure apicali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT". Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 62, parte prima, del 30 ottobre 2026, dopo le parole: «*collaborazione.*», debbono leggersi le seguenti: *«Modifiche alla l.r. 30/2009.»*.

50129 Firenze, Via Cavour 2
Tel. 055 23871

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo **10**
Interlinea esatta **13 pt**
Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell'atto
TESTO dell'atto
FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**